



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



APRILE 2026

Indice

| | |
|-----------------------|----|
| SEZIONI UNITE | 3 |
| SEZIONE PRIMA | 5 |
| SEZIONE SECONDA | 26 |
| SEZIONE TERZA | 42 |
| SEZIONE QUARTA | 59 |
| SEZIONE QUINTA | 70 |
| SEZIONE SESTA | 89 |

APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, **Ordinanza n. 14860 del 26/02/2026** Cc. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289754-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: ROSSI FEDERICO. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Diff.)

Dich.rilevante e non man. infond.quest.leg.cost., CORTE APPELLO ROMA, 04/04/2025

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Sequestro di beni - Provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca - Inoppugnabilità - Questione di legittimità costituzionale - Necessità - Ragioni.

In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, poiché, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è rilevante, stante l'impraticabilità per vincoli di testo di una interpretazione adeguatrice, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 101, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 10, Legge 06/09/2011 num. 159 art. 27, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 4729 del 2018 Rv. 272084-01, N. 20237 del 2016 Rv. 266892-01, N. 17489 del 2022 Rv. 283309-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 48126 del 2017 Rv. 270938-01, N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01, N. 20215 del 2017 Rv. 269590-01, N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01, N. 32938 del 2023 Rv. 284993-01, N. 11 del 1999 Rv. 213494-01

APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 30/04/2026 Cc. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289827-02**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: A. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 20/03/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Struttura in cui il cittadino straniero sia stato sottoposto all'obbligo di dimora per espletare la procedura accelerata di frontiera per l'esame della domanda d'asilo - Idoneità quale domicilio per la concessione dell'obbligo di dimora alternativo al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, non costituisce domicilio idoneo presso cui è possibile disporre l'obbligo di dimora come misura alternativa ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la struttura ove il cittadino straniero sia stato già sottoposto a detto obbligo per l'espletamento della procedura accelerata di frontiera per l'esame della richiesta di protezione internazionale, una volta che la stessa si sia conclusa con il diniego della commissione territoriale e il successivo trattenimento del migrante presso il CPR, in quanto l'immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale determina la cessazione dell'obbligo di dimorare in detta struttura e quest'ultima, di conseguenza, non rappresenta più il centro degli interessi personali, familiari o lavorativi della persona straniera.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 lett. B) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 5 com. 4, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 40518 del 2025 Rv. 289057-01, N. 37701 del 2025 Rv. 288917-01, N. 11283 del 2026 Rv. 289638-01

Sez. 1, Sentenza n. 15907 del 30/04/2026 Cc. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289826-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: M. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Procedimento di riesame - Rito applicabile - Procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen. - Necessità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, per effetto dell'attribuzione al giudice penale della competenza a conoscere dei provvedimenti di convalida e di proroga dei trattenimenti, la procedura di riesame del trattenimento della persona straniera, attivata su richiesta di parte o d'ufficio dal giudice, deve svolgersi facendo ricorso al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., idoneo a garantire appieno il diritto di difesa e il pieno contraddittorio, nonché ad assicurare le esigenze di celerità funzionali alla tutela della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 all. 1

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 35682 del 2025 Rv. 288991-01

Massime precedenti Difformi: N. 1033 del 2026 Rv. 289178-01

Massime precedenti Vedi: N. 8261 del 2026 Rv. 289707-01, N. 23935 del 2025 Rv. 288042-01, N. 32342 del 2025 Rv. 288527-01

Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 30/04/2026 Cc. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289827-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **NATALINI ALDO.** *Relatore:* **NATALINI ALDO.** *Imputato:* **A. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 20/03/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Diniego della protezione internazionale da parte della commissione territoriale - Rigetto dell'istanza di sospensiva - Espellibilità - Sussistenza - Pendenza dell'impugnazione nel merito - Irrilevanza - Titolo del trattenimento - Individuazione - Conseguenze in tema di competenza a disporre la proroga - Precisazioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il rigetto, in sede di appello, dell'istanza di sospensione, ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla commissione territoriale, già concessa in primo grado, determina l'espellibilità del cittadino straniero, a nulla rilevando che il giudizio di impugnazione avverso la decisione della commissione sia destinato a proseguire per il merito, sicché il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo ex art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non più correlato alla gestione della domanda di asilo, per la cui proroga resta competente il giudice di pace e non la corte d'appello. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, contenuta nella decisione di rigetto, tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa in forza dell'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, legittimando il trattenimento e, conseguentemente, la competenza del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2025 Rv. 288152-01, N. 36944 del 2025 Rv. 288949-01, N. 15765 del 2025 Rv. 287847-01, N. 16390 del 2025 Rv. 287886-01

Sez. 1, Sentenza n. 15032 del 16/04/2026 Cc. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289822-01**

Presidente: **APRILE STEFANO.** *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Imputato:* **C. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 02/12/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Riconoscimento in fase esecutiva della continuazione tra fatti oggetto di distinte sentenze di condanna - Sospensione condizionale della pena revocata di diritto o esclusa ex art. 164, comma quarto, cod. pen. dai giudici della cognizione - Concessione - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

Il giudice dell'esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato a più fatti oggetto di distinte sentenze di condanna può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche qualora, in fase di cognizione, lo stesso sia stato escluso in ragione della preclusione ex art. 164, comma quarto, cod. pen., ovvero sia stato oggetto di revoca di diritto ex art. 168, comma primo, cod. pen., salvo che i giudici non lo abbiano espressamente negato in conseguenza di una valutazione di non meritevolezza fondata sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46146 del 2018 Rv. 273986-01, N. 14013 del 2025 Rv. 287817-01

Massime precedenti Vedi: N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 44358 del 2024 Rv. 287309-01, N. 17871 del 2017 Rv. 269844-01, N. 35845 del 2015 Rv. 264467-01, N. 52644 del 2017 Rv. 272352-01

Sez. 1, Sentenza n. 14980 del 10/04/2026 Cc. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289875-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **NATALINI ALDO.** *Relatore:* **NATALINI ALDO.** *Imputato:* **PG C/ LUJKAJ BLERIM.** *P.M.* **LODELLO LUCIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 03/12/2025

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Recidiva qualificata ritenuta sussistente nel giudizio di cognizione - Ostatività - Giudizio di subvalenza rispetto alle attenuanti - Irrilevanza.

L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., neppure quando la recidiva, ritualmente contestata all'imputato ed applicata dal giudice, sia stata ritenuta subvalente, all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172 com. 7, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8079 del 2017 Rv. 269129-01, N. 37550 del 2008 Rv. 241945-01, N. 17263 del 2008 Rv. 239627-01

Massime precedenti Difformi: N. 36906 del 2024 Rv. 287008-01

Massime precedenti Vedi: N. 5910 del 2026 Rv. 289430-01, N. 39439 del 2025 Rv. 288869-01, N. 13794 del 2025 Rv. 287877-01, N. 4095 del 2020 Rv. 278165-01, N. 1871 del 2026 Rv. 289254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01, N. 31669 del 2016 Rv. 267044-01, N. 3585 del 2021 Rv. 280262-01

Sez. 1, Sentenza n. 13496 del 24/03/2026 Cc. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289749-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **POSCIA GIORGIO.** *Relatore:* **POSCIA GIORGIO.** *Imputato:* **RICCARDI FRANCESCO.** *P.M.* **MONFERINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/11/2025

SEZIONE PRIMA

678009 TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - Art. 172, commi 6, 6-bis e 6-ter, cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Riferibilità agli atti del giudice - Esclusione - Conseguenze.

I termini di cui all'art. 172, commi 6, 6-bis e 6-ter, cod. proc. pen., relativi ai limiti orari di deposito, riguardano solo gli atti di parte o di soggetti esterni all'ufficio giudiziario, e non anche i provvedimenti del giudice, sicché, nel caso in cui il deposito della sentenza, in forma telematica, avvenga oltre l'orario di chiusura degli uffici, ma entro il termine indicato nel dispositivo, la parte non ha diritto all'avviso di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Vedi: Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202901-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9373 del 2019 Rv. 275764-01 Rv. 275764-01

Massime precedenti Vedi: N. 40777 del 2018 Rv. 274682-01, N. 30656 del 2024 Rv. 286799-01

Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 20/03/2026 Cc. (dep. 09/04/2026) Rv. 289739-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: GLORIOSO MIRKO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 28/04/2025

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Determinazione della pena - Omessa indicazione dei criteri seguiti per gli aumenti a titolo di continuazione - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Condizioni - Indicazione del beneficio derivante dall'accoglimento dell'impugnazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di determinazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione in cui l'imputato si limiti a dedurre che la sentenza impugnata non abbia motivato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite, senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione. (Nella specie, il ricorso contestava l'aumento di due mesi di reclusione, apportato a titolo di continuazione avendo riguardo a sette reati satellite, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai risultati utili ragionevolmente ottenibili nel giudizio di rinvio in caso di suo accoglimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 26011 del 2019 Rv. 276117-01

Massime precedenti Vedi: N. 34379 del 2025 Rv. 288800-01, N. 33393 del 2025 Rv. 288742-01, N. 550 del 2020 Rv. 278279-01, N. 25273 del 2024 Rv. 286681-01, N. 44428 del 2022 Rv. 284005-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47127 del 2021 Rv. 282269-01, N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 12521 del 19/03/2026** Cc. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289715-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: T. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE CATANIA, 23/12/2025

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Competenza a decidere sull'istanza di modifica delle prescrizioni - Criteri di individuazione.

La competenza a decidere sull'istanza di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 272 del 2000 Rv. 215367-01, N. 6599 del 1999 Rv. 212578-01, N. 18742 del 2010 Rv. 247456-01, N. 20817 del 2002 Rv. 222460-01

Massime precedenti Difformi: N. 6056 del 1996 Rv. 203913-01, N. 6788 del 1998 Rv. 209530-01

Massime precedenti Vedi: N. 44638 del 2007 Rv. 238484-01, N. 26849 del 2024 Rv. 286605-01, N. 22915 del 2024 Rv. 286702-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14657 del 17/03/2026** Cc. (dep. **22/04/2026**) Rv. **289804-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: IANNOLINO FABRIZIO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/06/2025

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 - Dolo - Accertamento - Necessità - Fattispecie.

L'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 presuppone che sia accertata l'effettiva e consapevole volontà di non effettuare la prescritta comunicazione delle variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, non potendosi presumere la ricorrenza del dolo dalla mera condotta omissiva dell'agente. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva giustificato l'omissione deducendo che, in virtù del regime restrittivo al quale era soggetto in quanto collaboratore di giustizia inserito in un programma di protezione, aveva comunicato l'avvenuto acquisto di un'azienda esclusivamente all'organo di polizia referente per il territorio ed al Tribunale di sorveglianza di Roma).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10024 del 2002 Rv. 221494-01, N. 3079 del 2005 Rv. 231417-01, N. 6334 del 2010 Rv. 246569-01, N. 11398 del 2003 Rv. 224007-01

Massime precedenti Vedi: N. 14996 del 2005 Rv. 231366-01, N. 50299 del 2023 Rv. 285589-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18474 del 2025 Rv. 287944-01 Rv. 287944-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 14521 del 17/03/2026 Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289820-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI VARESE.** *P.M.* **VIOLA ALFREDO POMPEO.** (Conf.)

Dichiara competenza, GIUD. SORVEGLIANZA VARESE, 04/11/2025

657051 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità - Interruzione dell'esecuzione - Revoca - Competenza funzionale - Giudice che ha concesso la pena sostitutiva.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la competenza funzionale a provvedere sulle questioni inerenti all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, inclusa la sua revoca in caso d'interruzione dell'esecuzione, appartiene al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9295 del 2025 Rv. 287684-01, N. 21547 del 2020 Rv. 279372-01, N. 13806 del 2025 Rv. 287956-01, N. 22280 del 2018 Rv. 273112-01

Sez. 1, Sentenza n. 15310 del 13/03/2026 Cc. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289876-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **NATALINI ALDO.** *Relatore:* **NATALINI ALDO.** *Imputato:* **TOUMI WALID.** *P.M.* **MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA BRESCIA, 04/11/2025

657032 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO - Udienza camerale - Omessa partecipazione a distanza del detenuto che ne abbia fatto formale richiesta - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sanatoria - Condizioni.

In tema di procedimento di sorveglianza, l'omessa partecipazione a distanza all'udienza camerale del detenuto che ne abbia fatto formale richiesta comporta una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la quale, essendo a regime intermedio, deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, in relazione all'art. 180, comma 1, cod. proc. pen., in difetto della tempestiva denuncia da parte del difensore ovvero del rilievo ad opera del tribunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 236, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 3, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis

Massime precedenti Conformi: N. 50456 del 2018 Rv. 274526-01, N. 45004 del 2007 Rv. 238482-01, N. 5735 del 2013 Rv. 254511-01

Massime precedenti Vedi: N. 9756 del 2022 Rv. 282923-02, N. 38772 del 2023 Rv. 285078-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11803 del 2020 Rv. 278491-01, N. 35399 del 2010 Rv. 247836-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 12714 del 12/03/2026 Cc. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289718-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TERRACINA CLAUDIA. Relatore: TERRACINA CLAUDIA. Imputato: BALI EDUART. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA BRESCIA, 21/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Mancanza di una stabile residenza - Rigetto della richiesta - Legittimità - Ragioni.

In tema di misure alternative alla detenzione, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale può essere legittimamente rigettata per la mancanza di una stabile residenza del condannato, che impedisce il costante contatto diretto con lo stesso, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e costante controllo demandate dalla legge al servizio sociale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27347 del 2019 Rv. 276198-01

Massime precedenti Vedi: N. 22442 del 2019 Rv. 276191-01, N. 12411 del 2001 Rv. 218455-01, N. 26334 del 2023 Rv. 284890-01, N. 17252 del 2025 Rv. 287892-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14500 del 2006 Rv. 233420-01

Sez. 1, Sentenza n. 13540 del 26/02/2026 Cc. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289744-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: PMT C/ DRAGUTINOVIC PAOLO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 16/09/2025

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Applicazione della disciplina del reato continuato - Rideterminazione della pena - Poteri del giudice dell'esecuzione - Ripristino della pena detentiva già sostituita ex art. 20 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Il giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ridetermini la pena complessiva a seguito del riconoscimento della continuazione non può ripristinare la pena della reclusione già sostituita dal giudice della cognizione ex art. 20 bis cod. pen. (nella specie, la detenzione domiciliare sostitutiva), poiché ciò determinerebbe una immutazione tipologica della pena peggiorativa per il condannato, in violazione delle finalità di "favor" consustanziali all'istituto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 53, Legge 24/11/1989 num. 681 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 5367 del 2026 Rv. 289425-01, N. 9295 del 2025 Rv. 287684-01, N. 38331 del 2014 Rv. 260903-01, N. 14013 del 2025 Rv. 287817-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6296 del 2017 Rv. 268735-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 12708 del 26/02/2026 Cc. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289748-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 17/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Divieto di ricevere con pacco postale cibi non industriali cotti - Limitazione - Legittimità - Ragioni.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria vieta la ricezione a mezzo di pacco postale di cibi cotti non industriali non compromette il diritto all'alimentazione del detenuto, che è comunque garantito, oltre che dal vitto del carcere e dall'acquisto degli alimenti elencati nel modello 72, anche dalla possibilità di ricevere cibi cotti nei pacchi consegnati dai familiari in occasione dei colloqui.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis com. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Circ. Minist. Grazia e Giustizia 02/10/2017

Massime precedenti Vedi: N. 33917 del 2021 Rv. 281794-01, N. 37298 del 2021 Rv. 282010-01, N. 23731 del 2024 Rv. 286672-01, N. 1442 del 2026 Rv. 289296-01, N. 5523 del 2004 Rv. 226959-01

Sez. 1, Sentenza n. 13360 del 26/02/2026 Cc. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289801-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: LI BERGOLIS ARMANDO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 02/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Trasmissione da parte del difensore di un atto giudiziario - Mancata attestazione di autenticità - Trattenimento - Legittimità - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 35, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. E CORTE COST., Circ. Minist. Grazia e Giustizia 02/10/2017, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 18, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 19, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 19 bis, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 23820 del 2020 Rv. 279580-01

Massime precedenti Vedi: N. 47748 del 2011 Rv. 252188-01, N. 17805 del 2021 Rv. 281278-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 12737 del 20/02/2026 Cc. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289800-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Imputato: C. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 23/07/2025

657011 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITA' DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO - Esecuzione del giudicato meno afflittivo e revoca di quello che ha inflitto la pena più elevata - Sentenza più grave che riguardi anche fatti concorrenti - Revoca parziale - Determinazione della pena da eseguire - Modalità - Fattispecie.

In caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell'esecuzione deve ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest'ultimo qualora, insieme al fatto più volte giudicato, esso riguardi condotte ulteriori, dovendosi in questa ipotesi detrarre dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte quella necessaria per eliminare l'effetto della violazione del divieto di secondo giudizio. (Fattispecie relativa a duplice condanna per il delitto di cui all'art. 570 cod. pen., per condotte parzialmente sovrapponibili sotto il profilo temporale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20015 del 2016 Rv. 267278-01, N. 34048 del 2014 Rv. 260540-01

Massime precedenti Vedi: N. 2188 del 1998 Rv. 211859-01, N. 11757 del 2012 Rv. 252566-01

Sez. 1, Sentenza n. 15038 del 19/02/2026 Cc. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289823-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: MORABITO FRANCESCO PAOLO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 14/10/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Interpretazione del contenuto delle conversazioni - Sindacato di legittimità - Limiti - Travisamento della prova - Condizioni.

In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 7465 del 2014 Rv. 259516-01, N. 38915 del 2007 Rv. 237994-01, N. 6722 del 2018 Rv. 272558-01, N. 11189 del 2012 Rv. 252190-01

Massime precedenti Vedi: N. 44938 del 2021 Rv. 282337-01, N. 25939 del 2024 Rv. 286599-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22471 del 2015 Rv. 263715-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 13546 del 19/02/2026 Ud. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289746-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: MONTENERO DIMITRI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/05/2025

506010 ARMI - MATERIE ESPLODENTI - Delitto di cui all'art. 6 legge n. 895 del 1967 - Dolo specifico - Compatibilità con altre finalità - Sussistenza - Ragioni.

Il dolo specifico del delitto di cui all'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (poi trasfuso nell'art. 421-bis cod. pen.), consistente nel fine di incutere pubblico timore, di suscitare tumulto o pubblico disordine, o di attentare alla sicurezza pubblica, è configurabile nel caso in cui l'azione intimidatoria sia compiuta anche per altre distinte e autonome finalità perseguite dall'agente, come quella di danneggiamento, posto che l'atteggiamento psicologico può essere indirizzato verso più eventi come conseguenza della propria condotta.

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 6, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 421 bis

Massime precedenti Vedi: N. 51127 del 2019 Rv. 278938-01, N. 15697 del 2022 Rv. 282952-01, N. 32132 del 2025 Rv. 288574-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41570 del 2023 Rv. 285145-01, N. 13178 del 2020 Rv. 278735-01

Sez. 1, Sentenza n. 14535 del 17/02/2026 Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289878-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MATTEI SILVIA. Relatore: MATTEI SILVIA. Imputato: PECORELLI OSCAR. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/09/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Diniego all'utilizzo di un "personal computer" per consultare atti giudiziari - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria nega al detenuto l'autorizzazione a consultare a mezzo di "personal computer" fornito dall'amministrazione penitenziaria voluminoso materiale giudiziario salvato su supporto informatico, qualora il sacrificio del diritto di difesa del detenuto sia giustificato dalla concreta necessità di salvaguardare le esigenze di sicurezza e di prevenzione connesse al regime speciale. (Fattispecie relativa a detenuto che, a seguito di precedente analoga richiesta, era riuscito, grazie al "personal computer" che era stato autorizzato ad utilizzare per motivi difensivi, a mettersi in contatto con i sodali in libertà).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 40, Circ. Minist. Grazia e Giustizia 02/10/2017

Massime precedenti Vedi: N. 23194 del 2004 Rv. 228249-01, N. 20832 del 2014 Rv. 259686-01

Sez. 1, Sentenza n. 12525 del 06/02/2026 Cc. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289733-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Imputato: DEL VECCHIO ALESSIO. P.M. FURNARI FABIOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 24/06/2025

SEZIONE PRIMA

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela dei terzi creditori - Limiti - Strumentalità del credito rispetto all'attività illecita - Verifica - Criteri - Scarto temporale tra erogazione del credito ed emersione della pericolosità - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Conseguenze - Indicazione.

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento dell'erogazione, la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Costituzione art. 42, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6746 del 2021 Rv. 280793-01

Massime precedenti Vedi: N. 21011 del 2024 Rv. 286456-01, N. 30153 del 2023 Rv. 285079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978-01

Sez. 1, Sentenza n. 15041 del 06/02/2026 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289824-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: CAMINITO ANTONINO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 27/06/2025

618014 SICUREZZA PUBBLICA - ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA - Attività di vigilanza privata - Possesso di licenza - Violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di P.S. - Reato ex artt. 17 e 134 R.D. n. 773 del 1931 - Configurabilità - Esclusione.

Integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso di licenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di P.S.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 9, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 bis CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33045 del 2016 Rv. 268124-01

Massime precedenti Vedi: N. 3032 del 1997 Rv. 207684-01, N. 22619 del 2014 Rv. 263187-01, N. 30251 del 2016 Rv. 267408-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 15328 del 05/02/2026** Ud. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289825-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **MONACO MARCO MARIA**. Relatore: **MONACO MARCO MARIA**. Imputato: **G. P.M. TOCCI STEFANO**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/03/2025

602004 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - Persona informata sui fatti - Invito a presentarsi dinanzi alla polizia giudiziaria per "ragioni di giustizia" - Assenza di ulteriori indicazioni nell'invito - Mancata presentazione - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. la condotta della persona informata dei fatti che non ottempera all'invito a presentarsi dinanzi alla polizia giudiziaria per "ragioni di giustizia", richiedendo la norma incriminatrice che il provvedimento dell'autorità sia "legalmente dato" e non potendo considerarsi tale la comunicazione che non contenga alcuna specifica informazione in ordine alle ragioni della convocazione e non indichi i motivi della obbligatorietà dell'ottemperanza all'invito. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono irrilevanti eventuali esplicitazioni verbali, in quanto estranee all'intrinseco contenuto dell'atto, perché solo da esso è possibile verificare la legittimità del provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6350 del 2019 Rv. 274997-01, N. 9890 del 2021 Rv. 280676-01, N. 54841 del 2018 Rv. 274555-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14429 del 04/02/2026** Ud. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289819-01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **MATTEI SILVIA**. Relatore: **MATTEI SILVIA**. Imputato: **CALDERON RAUL ESTEBAN**. P.M. **MANUALI VALENTINA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 18/02/2025

671053 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI - Richiesta di giudizio immediato - Omesso deposito di parte di atti di indagine - Nullità - Esclusione - Ragioni - Compatibilità con l'art. 6 CEDU - Sussistenza - Ragioni.

Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in ragione del principio della tassatività delle nullità, né confligge con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, in quanto la limitazione al diritto di difesa derivante dalla mancata ostensione dell'intero materiale probatorio trova un opportuno bilanciamento nell'inutilizzabilità degli atti non messi a disposizione delle parti ai fini dell'emissione del decreto di giudizio immediato.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 130

Massime precedenti Vedi: N. 4071 del 2020 Rv. 278583-02, N. 20855 del 2021 Rv. 281258-01, N. 36631 del 2017 Rv. 270732-01, N. 39756 del 2011 Rv. 251191-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42979 del 2014 Rv. 260018-01

Sez. 1, **Sentenza n. 12822 del 04/02/2026** Cc. (dep. **08/04/2026**) Rv. **289736-01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: PMT C/ DESSOUKI MOHAMED MAH. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 01/10/2025

657041 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE - Ordine di esecuzione - Successiva rideterminazione della pena per la continuazione entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Annullamento - Esclusione.

La rideterminazione della pena "in executivis" entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione precedentemente emesso, né legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione, ormai esaurita e non più suscettibile di reviviscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Massime precedenti Conformi: N. 10275 del 2022 Rv. 282788-01

Massime precedenti Vedi: N. 6359 del 2006 Rv. 233441-01, N. 24710 del 2023 Rv. 284776-01

Sez. 1, Sentenza n. 12823 del 04/02/2026 Cc. (dep. 08/04/2026) Rv. 289737-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: S. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 16/09/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenzione domiciliare in favore di detenuto ultrasettantenne - Meritevolezza - Giudizio prognostico sulla pericolosità e sul rischio di recidiva - Rilievo delle pene accessorie perpetue inflitte al condannato - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, nel valutare la meritevolezza della detenzione domiciliare richiesta da soggetto ultrasettantenne a norma dell'art. 47-ter, comma 01, ord. pen., deve tenere conto, ai fini del giudizio prognostico sulla sua residua pericolosità e sul rischio di recidiva, dell'inflizione di pene accessorie perpetue idonee ad impedire la reiterazione del reato, trattandosi di elemento che incide sulla complessiva valutazione delle probabilità di successo della misura. (Fattispecie relativa a soggetto condannato per corruzione, nella quale la Corte ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva ravvisato il pericolo di recidiva, correlandolo al ritorno del detenuto nel luogo di commissione dei reati, senza svolgere alcuna considerazione in merito all'intervenuta inflizione delle pene accessorie dell'estinzione del rapporto di lavoro, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Costituzione art. 32, Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7873 del 2024 Rv. 285855-01, N. 8712 del 2012 Rv. 252921-01, N. 38953 del 2021 Rv. 282146-01, N. 14962 del 2009 Rv. 243745-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 13105 del 30/01/2026** Ud. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289741-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: COMBERIATI NICOLA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/04/2025

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Estorsione "contrattuale" - Nozione - Ingiusto profitto ed altrui danno - Criterio di individuazione.

Nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9429 del 2017 Rv. 269364-01, N. 9185 del 2012 Rv. 252283-01, N. 48461 del 2013 Rv. 258168-01, N. 12434 del 2020 Rv. 278998-01, N. 46058 del 2008 Rv. 241924-01

Massime precedenti Vedi: N. 31302 del 2025 Rv. 288558-01, N. 10796 del 2026 Rv. 289679-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30016 del 2024 Rv. 286656-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14904 del 30/01/2026** Cc. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289821-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MICALI MASSIMILIANO. Relatore: MICALI MASSIMILIANO. Imputato: NIASS KHADIM. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 08/07/2025

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Delitto di rapina - Sentenza irrevocabile di condanna emessa a seguito di concordato in appello - Sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 - Attenuante della lieve entità - Rideterminazione della pena "in executivis" - Possibilità - Sussistenza - Vincoli derivanti dall'accordo raggiunto tra le parti - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione, la pena, non interamente eseguita, concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di rapina può essere rideterminata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha reso applicabile a quel reato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, in ragione del principio della proporzionalità della risposta sanzionatoria all'effettivo disvalore della condotta, senza alcun vincolo derivante dall'accordo raggiunto nel giudizio di cognizione in tema di bilanciamento delle circostanze.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 62 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 47610 del 2024 Rv. 287350-01, N. 45792 del 2024 Rv. 287359-01, N. 45395 del 2024 Rv. 287357-01, N. 9599 del 2025 Rv. 287685-01, N. 6225 del 2025 Rv. 287557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264858-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 18821 del 2014 Rv. 258651-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 15304 del 20/01/2026** Cc. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289879-01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **GRIECO TERESA**. Relatore: **GRIECO TERESA**.
Imputato: **BARRECA GIUSEPPE**. P.M. **CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 24/06/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Oggetto dell'offerta - "Qualunque altra utilità" - Nozione - Effetti vantaggiosi per gli interessi dei membri della cosca o del sodalizio nel suo insieme - Necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", e, dunque, da qualsiasi beneficio, non necessariamente quantificabile in termini economici, che, anche attraverso un vantaggio direttamente conseguito dal singolo soggetto mafioso, favorisca, sia pur indirettamente, interessi facenti capo ai membri della cosca o all'associazione di tipo mafioso nel suo insieme.

Riferimenti normativi: Legge 21/05/2019 num. 43 art. 1, Cod. Pen. art. 416 ter

Massime precedenti Vedi: N. 51659 del 2023 Rv. 285679-01, N. 14344 del 2025 Rv. 287934-02, N. 12960 del 2026 Rv. 289838-02 Rv. 289838-03, N. 42651 del 2024 Rv. 287238-02, N. 9081 del 2026 Rv. 289542-01, N. 20924 del 2012 Rv. 252788-01

Sez. 1, **Sentenza n. 14443 del 20/01/2026** Cc. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289803-01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **VALIANTE PAOLO**. Relatore: **VALIANTE PAOLO**.
Imputato: **PANTUSA ERNESTO**. P.M. **TAMPIERI LUCA**. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 04/07/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale richiesto da soggetto in detenzione domiciliare - Giudizio prognostico - Parametri - Svolgimento di attività lavorativa - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale a soggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriori elementi dai quali desumere l'avvio di un serio e affidabile processo di revisione critica.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1023 del 2019 Rv. 274869-01, N. 43863 del 2024 Rv. 287151-01, N. 30065 del 2025 Rv. 288564-01

Sez. 1, **Sentenza n. 13372 del 14/01/2026** Cc. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289802-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**. Imputato: **TRUBIA VINCENZO**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE GELA, 06/08/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Preclusione del cd. giudicato esecutivo - Estensione - Limiti - Prova valutata dal giudice di merito - Operatività della preclusione - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

In tema di esecuzione, la preclusione del cd. giudicato esecutivo non opera quando la richiesta si fondi su elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti, ovvero su elementi preesistenti non esaminati, neppure implicitamente, nella decisione anteriore, mentre sussiste ove l'istanza si basi sui medesimi elementi o su una prova già valutata dal giudice della cognizione, la cui eventuale erronea o incompleta valutazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità di una nuova istanza di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva basata su una deposizione testimoniale già valutata nella sentenza del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45413 del 2024 Rv. 287352-01, N. 23817 del 2009 Rv. 243810-01, N. 4679 del 2018 Rv. 272436-01, N. 30569 del 2019 Rv. 276604-01, N. 7877 del 2015 Rv. 262596-01, N. 27702 del 2014 Rv. 260232-01, N. 36547 del 2025 Rv. 288873-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18288 del 2010 Rv. 246651-01, N. 34091 del 2011 Rv. 250350-01

Sez. 1, Sentenza n. 12536 del 19/12/2025 Cc. (dep. 02/04/2026) Rv. 289714-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: CORDI' COSIMO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 15/07/2025

664133 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità al tribunale del riesame - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendo tale adempimento previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura "inaudita altera parte", per garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1016 del 2020 Rv. 278122-01, N. 8518 del 2021 Rv. 280603-01

Massime precedenti Vedi: N. 36391 del 2019 Rv. 276906-01, N. 3067 del 2018 Rv. 272135-01, N. 19942 del 2019 Rv. 276066-01, N. 42470 del 2024 Rv. 287140-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18954 del 2016 Rv. 266789-01

Sez. 1, Sentenza n. 12690 del 19/12/2025 Ud. (dep. 07/04/2026) Rv. 289717-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: M. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 17/03/2025

603021 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITU' - Elemento materiale - Significativa compromissione della capacità

SEZIONE PRIMA

di autodeterminazione - Sufficienza - Totale privazione della libertà personale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di riduzione in schiavitù, ai fini della configurabilità del requisito dello stato di soggezione della persona offesa non è necessaria la totale privazione della libertà personale della medesima, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacità di autodeterminazione. (Fattispecie relativa ad imputati che, approfittando del suo stato di vulnerabilità, controllavano e gestivano, anche mediante violenze protrattesi per un lungo arco temporale, l'attività di prostituzione della persona offesa, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che la predetta godesse di una limitata libertà di movimento e di comunicazione con altre persone e non fosse stata privata dei mezzi di sostentamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 602 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 13532 del 2011 Rv. 249970-01, N. 49594 del 2014 Rv. 261345-01, N. 44385 del 2013 Rv. 257564-01, N. 15662 del 2020 Rv. 279156-01, N. 2775 del 2011 Rv. 249257-01

Massime precedenti Vedi: N. 9404 del 2022 Rv. 282893-01, N. 26143 del 2024 Rv. 286914-01

Sez. 1, Sentenza n. 12494 del 17/12/2025 Ud. (dep. 02/04/2026) Rv. 289750-03

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: BIANCOLILLO STEFANO ALBERTO. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/11/2024

506007 ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Reato da commettere con arma - Partecipazione alla fase di ideazione e di preparazione, ma non a quella di esecuzione del reato programmato - Configurabilità del concorso nei delitti di detenzione e porto dell'arma - Sussistenza - Fattispecie.

Concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato. (Fattispecie in cui il basista del gruppo, detenuto al momento del fatto, aveva in precedenza reperito il capannone per il ricovero dei mezzi utilizzati per una rapina aggravata dall'uso di armi e per la successiva fuga).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6223 del 2024 Rv. 285785-01, N. 46286 del 2003 Rv. 226971-01, N. 40702 del 2018 Rv. 274364-01, N. 49389 del 2012 Rv. 253915-01

Massime precedenti Vedi: N. 6796 del 2019 Rv. 274806-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241574-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 12494 del 17/12/2025** Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289750-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: BIANCOLILLO STEFANO ALBERTO. P.M. MAZZOTTA GABRIELE.
(Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/11/2024

594168 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - Aggravante speciale di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1), cod. pen. - Applicazione cumulativa con l'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen. - Legittimità - Ragioni.

In tema di rapina, è legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1), cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20217 del 2016 Rv. 266893-01, N. 25274 del 2023 Rv. 284861-01, N. 26876 del 2024 Rv. 286577-01, N. 42738 del 2015 Rv. 264816-01, N. 36243 del 2009 Rv. 245595-01

Massime precedenti Difformi: N. 16515 del 2010 Rv. 247004-01, N. 26542 del 2009 Rv. 244095-01, N. 43376 del 2022 Rv. 283741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21837 del 2012 Rv. 252518-01

Sez. 1, **Sentenza n. 12494 del 17/12/2025** Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289750-02**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: BIANCOLILLO STEFANO ALBERTO. P.M. MAZZOTTA GABRIELE.
(Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/11/2024

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni ambientali tramite captatore informatico - Specificazione nell'autorizzazione di luoghi e tempi della captazione - Modalità - Indicazioni.

In tema di intercettazioni ambientali a mezzo di captatore informatico ("trojan"), per reati diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., in considerazione della natura dinamica ed "itinerante" della captazione, l'indicazione, nell'atto autorizzativo, del luogo e del tempo di svolgimento dell'intercettazione tra presenti è sufficientemente determinata se si dispone l'espressa esclusione dei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen., trattandosi di limite attinente al profilo spaziale, e si fa inoltre riferimento agli incontri e ai contatti dell'indagato con specifici soggetti interessati dall'attività di indagine, costituendo questa una precisazione, sia pure indiretta, concernente il fattore temporale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 19146 del 2019 Rv. 275583-02, N. 50972 del 2019 Rv. 277862-01, N. 35010 del 2020 Rv. 280398-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26889 del 2016 Rv. 266905-01

Sez. 1, Sentenza n. 12808 del 12/12/2025 Ud. (dep. **08/04/2026**) Rv. **289719-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **DE STEFANO GIORGIO. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/11/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione mafiosa - Partecipazione - Prova - Dimostrazione del fatto storico indicativo dell'inserimento del soggetto nella vita associativa - Accertamento della condotta tipica - Regola di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - Applicazione ad entrambi i passaggi valutativi - Necessità - Sussistenza.

In tema di prova della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, il giudice è tenuto ad una duplice applicazione della regola valutativa degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., onde ritenere dimostrati, oltre ogni ragionevole dubbio, prima i fatti storici indicativi dell'avvenuto inserimento del soggetto nella vita associativa, e poi, attraverso l'esame della valenza indicativa di ciascuno di quei singoli fatti, la configurabilità della condotta tipica e punibile secondo la disposizione incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32020 del 2018 Rv. 273572-01, N. 12753 del 2024 Rv. 286120-01, N. 19703 del 2024 Rv. 286395-01, N. 10941 del 2026 Rv. 289636-01, N. 26684 del 2013 Rv. 256045-01, N. 14052 del 2019 Rv. 275418-01, N. 43094 del 2013 Rv. 257427-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231670-01, N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01

Sez. 1, Sentenza n. 12542 del 25/11/2025 Cc. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289716-02**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **ADILETTA MARIO. P.M. PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 20/01/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Ipotesi di pericolosità generica - Attività di impresa svolta in forma societaria - Estensione della confisca a tutto il patrimonio aziendale ed all'intero capitale sociale - Condizioni - Fattispecie.

La confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti. (Fattispecie relativa a confisca di una pluralità di imprese, riconducibili ad un unico gruppo, e dei

SEZIONE PRIMA

relativi patrimoni aziendali in virtù della contaminazione genetica della complessiva attività imprenditoriale dovuta al costante reinvestimento dei profitti illeciti derivanti dalle "bad companies" del gruppo nelle attività delle imprese "in bonis", nella quale la Corte ha, peraltro, ritenuto irrilevante la deduzione del condono fiscale e della omessa verifica del requisito della sproporzione, stante l'impossibilità di distinguere l'apporto imprenditoriale lecito da quello illecito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225 - 07

Massime precedenti Vedi: N. 11666 del 2019 Rv. 275292-01, N. 27933 del 2019 Rv. 276211-01, N. 43447 del 2017 Rv. 271486-01, N. 35240 del 2013 Rv. 256267-01 Rv. 256266-01, N. 14165 del 2018 Rv. 272377-01, N. 10105 del 2019 Rv. 275426-01, N. 31634 del 2017 Rv. 270711-01, N. 30219 del 2016 Rv. 267326-01, N. 32017 del 2019 Rv. 277099-01, N. 16311 del 2014 Rv. 259871-01, N. 29186 del 2013 Rv. 256788-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260247-01

Sez. 1, Sentenza n. 12542 del 25/11/2025 Cc. (dep. 02/04/2026) Rv. 289716-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: ADILETTA MARIO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 20/01/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Sindacato di legittimità - Ribaltamento in appello di un punto essenziale della decisione di primo grado - Verifica della esistenza della motivazione della decisione di secondo grado - Contenuto - Limiti.

Nel procedimento di prevenzione, il limite del sindacato di legittimità al vizio di violazione di legge, nel caso di decisione di secondo grado che abbia ribaltato un punto essenziale di quella di primo grado, se preclude la verifica della "superiore forza persuasiva" del ragionamento del giudice del gravame, consente però la verifica del rispetto dell'obbligo di confronto del medesimo con le ragioni espresse dalla prima pronuncia in ordine al medesimo tema, posto che l'assenza di detto confronto integra un profilo di apparenza della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 20968 del 2020 Rv. 279435-01, N. 44214 del 2023 Rv. 285502-02, N. 45111 del 2017 Rv. 271395-01

APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 14717 del 10/04/2026 Ud. (dep. **22/04/2026**) Rv. **289860-02**

Presidente: PARDO IGNAZIO. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: BIVONA NUNZIA. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 24/06/2025

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Concorrente atipico - Elemento soggettivo - Accertamento in concreto - Necessità - Diversa qualificazione giuridica della condotta - Possibilità - Sussistenza.

In tema di concorso di persone nel reato, l'affermazione della penale responsabilità del concorrente che presta un contributo causale atipico postula un accertamento puntuale in ordine alla sua effettiva rappresentazione e volontà, dovendosi verificare se abbia consapevolmente aderito al programma criminoso nei termini in cui esso si è, di fatto, realizzato o se il suo contributo si sia inserito, invece, in una diversa prospettiva soggettiva, non coincidente con quella del cd. autore principale ed integrante, pertanto, una diversa e meno grave figura di reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51174 del 2019 Rv. 278012-01, N. 37764 del 2025 Rv. 288877-03, N. 43067 del 2021 Rv. 282295-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27727 del 2024 Rv. 286581-01

Sez. 2, Sentenza n. 14414 del 10/04/2026 Cc. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289776-01**

Presidente: PARDO IGNAZIO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: BUONO DUILIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 01/12/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Consumazione prolungata - Momento consumativo del reato - Individuazione - Effetti sulla prescrizione del reato - Indicazione.

Nel delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il momento da cui decorre il termine iniziale per la maturazione della prescrizione, nel caso di consumazione prolungata, in cui la percezione dei singoli emolumenti derivi da un'unica ed originaria condotta fraudolenta, coincide con quello in cui cessa la situazione di illegittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 57287 del 2017 Rv. 272250-01

Massime precedenti Vedi: N. 36278 del 2022 Rv. 283884-01, N. 2576 del 2022 Rv. 282436-01, N. 23185 del 2019 Rv. 275784-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11969 del 2025 Rv. 287649-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 14717 del 10/04/2026** Ud. (dep. **22/04/2026**) Rv. **289860-01**

Presidente: PARDO IGNAZIO. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: BIVONA NUNZIA. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 24/06/2025

594075 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Delitto commesso in concorso - Condotta atipica di partecipazione - Attività intimidatorie pregresse - Motivazione sulla effettiva consapevolezza dell'agente - Necessità - Fattispecie.

In tema di estorsione, la configurabilità di un contributo causale del concorrente, realizzato con modalità atipiche di partecipazione al fatto, non esime il giudice dall'obbligo di fornire una motivazione puntuale e rigorosa in ordine all'effettiva consapevolezza del predetto in ordine alle precedenti attività intimidatorie commesse dai compartecipi, al danno ingiusto subito da ciascuna delle vittime e al correlato profitto ingiustamente conseguito. (Fattispecie relativa al concorso in condotta estorsiva di un conciliatore sindacale dinanzi al quale venivano sottoscritte transazioni, frutto della minaccia di licenziamento rivolta ai dipendenti dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Massime precedenti Vedi: N. 25705 del 2003 Rv. 225935-01, N. 1869 del 2026 Rv. 289272-01, N. 43067 del 2021 Rv. 282295-01, N. 13201 del 2024 Rv. 286218-01, N. 24501 del 2025 Rv. 288221-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226101-01

Sez. 2, **Sentenza n. 15091 del 09/04/2026** Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289861-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PMT C/ RIZZI MATTEO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 14/11/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Delitto di truffa contrattuale "on-line" - Profitto illecito accreditato su carta intestata all'imputato - Configurabilità del reato - Sufficienza - Ragioni.

Ai fini dell'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di truffa "on-line", assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l'incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata al soggetto agente, emergendo con evidenza il ruolo essenziale del predetto nella perpetrazione del delitto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 2TER, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25992 del 2025 Rv. 288325-01, N. 23781 del 2020 Rv. 279484-01, N. 1282 del 2019 Rv. 275299-01, N. 33588 del 2023 Rv. 285143-02, N. 54948 del 2017 Rv. 271761-01

Sez. 2, **Sentenza n. 15096 del 09/04/2026** Cc. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289832-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PE C/ LEANZA MARIA TERESA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 30/01/2026

SEZIONE SECONDA

664123 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Giudizio di legittimità - Produzione di documenti costituenti prova nuova - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

900001 PROCURA EUROPEA – IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, è consentita, in ragione del rinvio all'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. effettuato dal disposto dell'art. 325, comma 3, cod. proc. pen., la sola formulazione di motivi nuovi e non anche la produzione di "documenti nuovi", sicché è inammissibile l'allegazione di prove formate dopo l'emissione del provvedimento oggetto d'impugnativa. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di una informativa giudiziaria, formata successivamente alla decisione del tribunale del riesame, contenente dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2021 Rv. 281047-02, N. 42052 del 2019 Rv. 277609-01, N. 11091 del 2023 Rv. 284410-01, N. 3854 del 2022 Rv. 282687-03, N. 23151 del 2019 Rv. 275982-01, N. 20068 del 2025 Rv. 288064-01, N. 5722 del 2016 Rv. 266390-01

Sez. 2, Sentenza n. 15380 del 09/04/2026 Cc. (dep. 28/04/2026) Rv. 289833-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: CAPUTO ROBERTO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 30/12/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Presupposti - Omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato dell'atto introduttivo del giudizio - Rilevanza - Sussistenza - Ragioni.

In tema di rescissione del giudicato, l'accesso al rimedio, a seguito della modifica dell'art. 629-bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è precluso dalla formale correttezza della declaratoria di assenza dell'imputato, nel caso in cui lo stesso, per la nullità assoluta conseguente all'omessa notifica al suo difensore di fiducia dell'atto introduttivo del giudizio, non rilevata nel processo di cognizione, sia stato incolpevolmente privato dell'effettiva conoscenza della celebrazione del processo nel suo complessivo sviluppo. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'omessa citazione del difensore di fiducia, tempestivamente nominato, compromette la consapevole partecipazione al dibattimento e l'esercizio di scelte difensive, anche in ordine alla proposizione di tempestiva impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 40489 del 2025 Rv. 289114-01, N. 26266 del 2018 Rv. 273199-01, N. 35234 del 2025 Rv. 288771-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 15091 del 09/04/2026 Ud. (dep. 27/04/2026) Rv. 289861-02

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PMT C/ RIZZI MATTEO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 14/11/2025

677003 SENTENZA - CONDANNA - IN GENERE - Accertamento di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" - Acquisizione a carico dell'imputato della prova di un elemento essenziale del fatto-reato - Onere della difesa di fornire elementi concreti a confutazione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

Il principio secondo cui la penale responsabilità deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" non esime la difesa dall'onere di fornire elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, nel caso in cui sia stata acquisita in giudizio, a carico dell'imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, non avendo valore di riscontro del dubbio ragionevole le mere possibilità ipotetiche, non risultanti dagli atti. (Fattispecie in tema di truffa "online", in cui la Corte ha censurato la decisione che, in esito alla svalutazione della prova costituita dall'intestazione all'imputato della carta "postepay" su cui era stato effettuato il bonifico da parte dell'acquirente, aveva assolto l'imputato, recependo una prospettazione alternativa non riscontrata da elementi acquisiti nel contraddittorio processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 2TER, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22334 del 2025 Rv. 288272-01, N. 7329 del 2025 Rv. 288472-01, N. 5602 del 2021 Rv. 281647-04, N. 1282 del 2019 Rv. 275299-01, N. 45506 del 2023 Rv. 285548 - 15, N. 31456 del 2008 Rv. 240763-01, N. 21314 del 2015 Rv. 263565-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222139-01

Sez. 2, Ordinanza n. 13299 del 08/04/2026 Cc. (dep. 10/04/2026) Rv. 289787-01

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: MARTELLI MANUELE C/ CESSARI ANDREA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, TRIBUNALE ROMA, 19/09/2025

652028 AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE - Presentazione di querela da parte del difensore della persona offesa avvenuta mediante deposito nel portale telematico ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen. - Procura speciale per il deposito - Necessità - Esclusione - Ragioni.

La presentazione di querela con sottoscrizione autenticata dal difensore, avvenuta con il suo deposito, da parte di quest'ultimo, nel portale telematico ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen., non richiede che il professionista sia munito di procura speciale per il deposito dell'atto. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la procura speciale menzionata dall'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è quella relativa alla dichiarazione di volersi querelare nel caso in cui l'atto non sia sottoscritto dalla persona offesa e non quella finalizzata a delegare il difensore al materiale deposito dell'atto nel portale telematico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13813 del 2015 Rv. 262966-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26268 del 2013 Rv. 255583-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 13422 del 08/04/2026** Ud. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289831-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: BORIO MARIAPAOLA. Imputato: PG C/ PIGA MARCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE CAGLIARI, 18/09/2025

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza di condanna a pena non più modificabile per reato che prevede la confisca - Omessa statuizione sulla confisca - Sindacato officioso ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Diversa qualificazione giuridica data al fatto dalla Corte di cassazione - Reato che non consente la confisca - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di legittimità è preclusa la statuizione sulla confisca, diretta o per equivalente, omessa con la decisione di condanna oggetto d'impugnativa, nel caso in cui la diversa e corretta qualificazione giuridica data al fatto dalla Corte ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di una pena non più modificabile e in assenza dell'impugnazione dell'imputato, non consenta l'adozione della misura ablativa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui il pubblico ministero aveva chiesto di disporre la confisca, diretta o per equivalente, in relazione al delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., per cui v'era stata condanna, sul rilievo che la misura, in ragione dell'operata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, non era ammessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7462 del 2018 Rv. 272091-01, N. 17235 del 2018 Rv. 272651-01, N. 41534 del 2024 Rv. 287231-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 2, **Sentenza n. 15634 del 08/04/2026** Cc. (dep. **29/04/2026**) Rv. **289859-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PMT C/ CARICATO GAETANO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 22/10/2025

652038 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA - Udienda predibattimentale - Mancata comparizione del querelante - Remissione tacita della querela - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

La mancata comparizione del querelante all'udienza predibattimentale non dà luogo a remissione tacita della querela quand'anche allo stesso sia stato comunicato illegittimamente che la sua eventuale assenza sarebbe stata intesa come espressiva della volontà di rimessione, posto che la persona offesa può essere citata a tale udienza solo per costituirsi parte civile o per dedurre le questioni preliminari di cui all'art. 491 cod. proc. pen., ma non "in qualità di testimone", come previsto dall'art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., non potendosi svolgere in essa alcuna attività istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. T, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS

Massime precedenti Vedi: N. 41634 del 2025 Rv. 289167-02, N. 24705 del 2025 Rv. 288353-01, N. 33648 del 2023 Rv. 285064-01, N. 41028 del 2025 Rv. 288996-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239-01

Sez. 2, Sentenza n. 15876 del 25/03/2026 Cc. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289793-01**

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: PARISI ANTONIO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 03/12/2025

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Riesame del sequestro preventivo - Eccezione di nullità del decreto per omessa autonoma valutazione dei presupposti ex art. 321 cod. proc. pen. - Genericità - Rigetto da parte del Tribunale del riesame - Onere di motivazione articolata - Esclusione.

In tema di impugnazioni di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame che, a fronte della mancata indicazione da parte del ricorrente degli elementi che avrebbero dovuto essere diversamente valutati e delle ragioni a fondamento di tale diversa valutazione, rigetti, perché genericamente formulata, l'eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo per l'omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 321 cod. proc. pen., non è tenuto a fornire una più articolata motivazione e ad indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento gravato in cui rinvenire l'argomentato motivazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42333 del 2019 Rv. 278001-01, N. 12536 del 2026 Rv. 289714-01, N. 11985 del 2018 Rv. 272939-01, N. 37100 del 2023 Rv. 285189-01, N. 34481 del 2025 Rv. 288779-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18954 del 2016 Rv. 266789-01, N. 7983 del 2026 Rv. 289319-01

Sez. 2, Sentenza n. 12671 del 19/03/2026 Cc. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289720-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: GIACCHETTO FAUSTINO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 24/06/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Inefficacia per decorso dei termini - Rinnovazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'inefficacia della confisca per decorso del termine perentorio di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non impedisce, per la natura formale ed endoprocedurale del vizio, la rinnovazione del provvedimento ablativo, restando impregiudicati i presupposti della pericolosità del proposto e del giudizio di sproporzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41735 del 2019 Rv. 277197-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 21523 del 2020 Rv. 279312-01, N. 20138 del 2024 Rv. 286533-01, N. 29327 del 2016 Rv. 267414-01, N. 17445 del 2024 Rv. 286217-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 360 del 2000 Rv. 217666-01

Sez. 2, Sentenza n. 13089 del 19/03/2026 Cc. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289735-01**

Presidente: **CAPUTO ANGELO.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **DI GENNARO CROCIFISSO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 19/03/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione di quote di beni indivisi - Destinazione del bene - Incidente di esecuzione ex art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 - Decisione - Rimedi esperibili - Indicazione - Deducibilità del vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di confisca di prevenzione, il provvedimento con cui il tribunale, quale giudice dell'esecuzione, decide, ex art. 48, comma 7-ter, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulle richieste di destinazione dei beni immobili indivisi è impugnabile, a norma dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., soltanto con ricorso per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ivi compresi i vizi motivazionali. (Fattispecie relativa a provvedimento di estensione della confisca all'intero immobile, disposta in ragione dell'indivisibilità del bene e della mancata dimostrazione di buona fede in capo al terzo comproprietario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44784 del 2015 Rv. 265360-01, N. 21126 del 2023 Rv. 284630-01

Sez. 2, Sentenza n. 14394 del 11/03/2026 Ud. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289765-01**

Presidente: **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Estensore:* **ALMA MARCO MARIA.** *Relatore:* **ALMA MARCO MARIA.** *Imputato:* **PANCOTTO MARIO GIOVANNI ANTONIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 04/10/2024

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Delitto di riciclaggio - Avente ad oggetto un bene mobile registrato di provenienza delittuosa - Operazione di smontaggio cui non faccia seguito la reimmisione in circolazione dei singoli pezzi - Configurabilità del reato - Sussistenza - Configurabilità del tentativo - Esclusione - Ragioni.

E' configurabile il delitto di riciclaggio in forma consumata, e non in quella tentata, nel caso di smontaggio di un bene mobile registrato di delittuosa provenienza, cui non faccia seguito la reimmisione in circolazione dei singoli pezzi, perfezionandosi il reato con il compimento della condotta idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12766 del 2011 Rv. 249678-01, N. 4853 del 2023 Rv. 284437-01, N. 30265 del 2017 Rv. 270302-01, N. 26208 del 2015 Rv. 264369-01, N. 3044 del 2025 Rv. 287488-01, N. 11277 del 2022 Rv. 282820-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 12902 del 11/03/2026 Cc. (dep. **08/04/2026**) Rv. **289763-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: GUP MILANO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE MILANO, 08/10/2025

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Competenza per territorio - Reati connessi - Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Riferimento alla contestazione del pubblico ministero - Necessità - Condizione.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la competenza per territorio, anche nel caso di reati connessi, deve determinarsi in base alla contestazione elevata dal pubblico ministero, salvo che contenga errori macroscopici, rilevanti ed immediatamente percepibili, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla fondatezza o all'effettiva sussistenza della connessione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15175 del 2025 Rv. 287864-01, N. 29187 del 2007 Rv. 236997-01, N. 40715 del 2023 Rv. 285277-02, N. 8805 del 2024 Rv. 286008-02

Sez. 2, Sentenza n. 12726 del 10/03/2026 Cc. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289721-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: COSENZA GIUSEPPE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 06/05/2025

680033 UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza, pronunciata all'udienza preliminare, di non luogo a procedere per la particolare tenuità del fatto, trattandosi di decisione che non ha efficacia di giudicato, ex art. 651-bis cod. proc. pen., nei giudizi civili o amministrativi e che non può produrre, nei confronti del predetto, effetti pregiudizievoli. (Fattispecie relativa a ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis

Massime precedenti Vedi: N. 41625 del 2025 Rv. 289075-01, N. 14074 del 2024 Rv. 286187-01, N. 39522 del 2025 Rv. 288870-02, N. 21409 del 2016 Rv. 267145-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 13398 del 05/03/2026** Ud. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289734-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: GERNONE DENNIS. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 09/10/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. - Estensione della pattuizione anche alle pene sostitutive di pene detentive - Vincolatività dell'accordo nella sua integralità - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di concordato in appello, il giudice, nel caso in cui le parti prevedano nell'accordo anche la sostituzione della pena detentiva con una di quelle indicate dall'art. 20-bis cod. pen., può accogliere la richiesta nella sua integralità o rigettarla, procedendo, in tale eventualità, al giudizio ordinario, ma non può infliggere la pena indicata dalle parti senza sostituirla nei termini parimenti concordati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23960 del 2025 Rv. 288295-01, N. 2335 del 2026 Rv. 289252-01, N. 4125 del 1999 Rv. 213676-01, N. 19626 del 2025 Rv. 288013-01, N. 8396 del 2025 Rv. 287579-01, N. 4665 del 2020 Rv. 278114-01

Sez. 2, **Sentenza n. 14988 del 26/02/2026** Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289786-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: MIRAGLIA LUCA SALVATORE. P.M. FURNARI FABIOLA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 07/07/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero proposto dopo il 31 marzo 2025 - Trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata - Inammissibilità - Deposito tramite portale telematico - Necessità.

In tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia proposto, dopo il 31 marzo 2025, a mezzo posta elettronica certificata e non tramite portale telematico, come prescritto dall'art. 1, comma 4, d.m. 27 dicembre 2024, n. 206.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 1 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 1 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2026 Rv. 289338-01, N. 9827 del 2026 Rv. 289611-01, N. 47557 del 2024 Rv. 287294-01, N. 29495 del 2025 Rv. 288392-01, N. 10258 del 2026 Rv. 289709-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1626 del 2021 Rv. 280167-01, N. 6565 del 2026 Rv. 289326-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 14987 del 26/02/2026 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289777-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: FIASCHE' FORTUNATA. P.M. FURNARI FABIOLA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/05/2025

661106 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE - Sentenza di primo grado emessa dal tribunale in composizione monocratica - Riqualficazione del fatto in appello - Conseguente attribuzione del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello - Necessità.

Nel caso in cui in grado di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza sia stata proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero, per garantire la verifica dell'imputazione nel contraddittorio dell'udienza preliminare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Massime precedenti Conformi: N. 19900 del 2023 Rv. 284784-01, N. 33854 del 2024 Rv. 286868-01, N. 8141 del 2020 Rv. 278356-01 Rv. 278356-01

Massime precedenti Difformi: N. 23315 del 2021 Rv. 281524-01

Massime precedenti Vedi: N. 50151 del 2019 Rv. 277727-01, N. 31592 del 2020 Rv. 279717-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01

Sez. 2, Sentenza n. 12753 del 25/02/2026 Ud. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289791-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: A. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 27/05/2025

559039 IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - Proscioglimento in primo grado dell'imputato - Impugnazione della sola parte civile - Canone di giudizio - Indicazione - Applicazione del criterio penalistico dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" - Standard probatorio del giudizio civile secondo il criterio del "più probabile che non" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnativa azionata dalla parte civile avverso la decisione di proscioglimento dell'imputato, l'accertamento della responsabilità civile, ove effettuato alla stregua del criterio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", è, per il ricorrente, più favorevole rispetto a quello effettuabile in base al canone civilistico della "probabilità prevalente" ed esclude, pertanto, violazioni della regola processuale sul criterio di valutazione probatoria della domanda risarcitoria. (Fattispecie in cui la Corte di appello ha accolto l'impugnazione della parte civile, dichiarando, nel contempo, inammissibile quella azionata dal pubblico ministero, per essere maturata l'estinzione del reato per prescrizione del reato successivamente alla pronuncia assolutoria resa in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22334 del 2025 Rv. 288272-01 Rv. 288272-01, N. 31281 del 2025 Rv. 288601-01, N. 45810 del 2024 Rv. 287215-02

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01

Sez. 2, Sentenza n. 13138 del 24/02/2026 Ud. (dep. **10/04/2026**) Rv. **289764-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: O. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/10/2025

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso per cassazione inammissibile - Estensione degli effetti favorevoli del ricorso proposto dal coimputato - Condanna al pagamento delle spese processuali - Legittimità - Ragioni.

In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile ma che si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali, operando l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. e il regime previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza alcuna possibile interazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30737 del 2016 Rv. 267406-01

Massime precedenti Vedi: N. 34126 del 2024 Rv. 286921 - 08, N. 7977 del 2024 Rv. 286002-01, N. 46037 del 2024 Rv. 287329-01, N. 22903 del 2023 Rv. 284727-05, N. 26676 del 2025 Rv. 288738-02

Sez. 2, Sentenza n. 12736 del 24/02/2026 Ud. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289725-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: J. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/06/2025

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Imputato assistito da due difensori - Omesso avviso dell'udienza cartolare a uno solo di essi - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Condizioni per la deducibilità - Indicazione - Conseguenze.

Nel giudizio di appello celebrato nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal codifensore ritualmente avvisato nel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito dal deposito delle conclusioni scritte, non potendo essere dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34161 del 2025 Rv. 288735-01, N. 2332 del 2024 Rv. 285795-01, N. 11582 del 2025 Rv. 287745-01, N. 14868 del 2024 Rv. 286350-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263024-01, N. 22242 del 2011 Rv. 249651-01, N. 39060 del 2009 Rv. 244187-01

Sez. 2, Sentenza n. 12960 del 17/02/2026 Ud. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289838-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** *Imputato:* **ALVARO DOMENICO. P.M. PATARNELLO MARCO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2025

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Inutilizzabilità di elementi a carico - Oneri del ricorrente - Criteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza" - Individuazione.

In tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31823 del 2020 Rv. 279829-01, N. 39603 del 2024 Rv. 287024-02, N. 30102 del 2018 Rv. 273511-01, N. 37660 del 2025 Rv. 288801-01, N. 35659 del 2018 Rv. 273602-01, N. 30271 del 2017 Rv. 270303-01, N. 48515 del 2013 Rv. 258093-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23868 del 2009 Rv. 243416-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39061 del 2009 Rv. 244328-01

Sez. 2, Sentenza n. 12960 del 17/02/2026 Ud. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289838-02**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** *Imputato:* **ALVARO DOMENICO. P.M. PATARNELLO MARCO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Delitto di scambio elettorale politico-mafioso - Natura giuridica - Conseguenze - Fattispecie.

Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen., avendo natura di reato di pericolo, si perfeziona con la conclusione dell'accordo illecito, avente ad oggetto lo scambio di reciproche promesse tra le parti, rispetto al quale l'attuazione degli impegni assunti e la stessa programmazione di una campagna elettorale connotata da intimidazioni costituiscono mero "post factum", rilevante, al più, ai fini della valutazione della gravità e dell'offensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale si era ritenuto integrato il delitto, senza che fosse accertato il rilascio, da parte del politico, candidato

SEZIONE SECONDA

alle elezioni regionali, di un mandato, anche implicito, ad un congiunto per il raggiungimento di accordi con la cosca locale o con taluno dei suoi membri, né l'epoca, il luogo e il contenuto dell'accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 21/05/2019 num. 43 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17870 del 2025 Rv. 288067-01, N. 42651 del 2024 Rv. 287238-02, N. 9081 del 2026 Rv. 289542-01, N. 37374 del 2014 Rv. 260167-01 Rv. 260167-01, N. 19092 del 2021 Rv. 281410-01

Sez. 2, Sentenza n. 12960 del 17/02/2026 Ud. (dep. 09/04/2026) Rv. 289838-03

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO - LEOPIZZI ALESSANDRO ..** *Imputato:* **ALVARO DOMENICO. P.M. PATARNELLO MARCO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/07/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Delitto di scambio elettorale politico-mafioso - Accordo illecito - Indicazioni.

Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen. postula che l'accordo illecito tra il procacciatore di voti e il candidato sia effettivamente realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, già individuata, ma non che il patto illecito intervenga nell'imminenza delle consultazioni elettorali e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 21/05/2019 num. 43 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14344 del 2025 Rv. 287934-01, N. 1039 del 2022 Rv. 282966-01, N. 19092 del 2021 Rv. 281410-01

Sez. 2, Sentenza n. 14918 del 30/01/2026 Cc. (dep. 24/04/2026) Rv. 289839-02

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Relatore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Imputato:* **MIRRA VITO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 12/09/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Circostanza aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen. - Abusivo utilizzo di codici informatici - Sussistenza - Acquisizione delle credenziali di accesso ad opera di persone diverse dall'agente - Rilevanza - Esclusione.

Sussiste l'aggravante del furto di identità digitale, di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., nel caso di abusivo utilizzo di codici informatici funzionale ad intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggetti terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter, Cod. Pen. art. 640 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23760 del 2020 Rv. 279585-01, N. 40862 del 2022 Rv. 283653-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 14918 del 30/01/2026 Cc. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289839-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: MIRRA VITO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 12/09/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Delitto di frode informatica aggravata dal furto di identità digitale - Abusiva introduzione in un servizio di "home banking" mediante credenziali di accesso della persona offesa - Configurabilità del reato.

Integra il delitto di frode informatica aggravata, ex art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., dal furto di identità digitale la condotta di chi accede abusivamente al sistema operativo di un servizio di "home banking" mercè l'utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all'identità digitale della persona offesa, per procurarsi un ingiusto profitto attraverso operazioni di trasferimento di denaro, con artificiosa rappresentazione dell'operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter, Cod. Pen. art. 640 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23760 del 2020 Rv. 279585-01, N. 47302 del 2021 Rv. 282446-01, N. 40862 del 2022 Rv. 283653-01

Sez. 2, Sentenza n. 13382 del 29/01/2026 Ud. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289788-01**

Presidente: AIELLI LUCIA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: B. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 17/09/2025

548014 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - Delitto di estorsione - Delitto di atti persecutori - Differenze tra le due fattispecie - Indicazione - Rapporto di specialità - Esclusione - Concorso formale - Sussistenza.

Il delitto di atti persecutori, postulando reiterate azioni di minaccia o molestia idonee a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura ovvero ad ingenerare un fondato timore per l'incolumità personale oppure ancora a costringere la parte lesa a modificare le proprie abitudini di vita, è funzionale alla salvaguardia della tranquillità psichica e della persona nella sua integrità, diversamente dal delitto di estorsione che, caratterizzandosi per la realizzazione, con violenza o minaccia, di un ingiusto profitto con altrui danno, è posto a tutela dell'inviolabilità del patrimonio e della libertà di autodeterminazione della vittima, sicché è configurabile tra di essi concorso formale e non rapporto di specialità, diversi essendone i beni giuridici tutelati, le finalità e l'elemento soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40803 del 2022 Rv. 283758-01, N. 28327 del 2020 Rv. 279670-01, N. 22475 del 2019 Rv. 276631-01, N. 15441 del 2022 Rv. 282961-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 15062 del 29/01/2026** Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289792-01**

Presidente: AIELLI LUCIA. Estensore: COLELLA SIMONETTA. Relatore: COLELLA SIMONETTA. Imputato: PMT C/ GUARRO VERONICA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 02/07/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità al delitto di invasione di terreni o edifici pubblici - Condizioni.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche a seguito della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile con riguardo al delitto di invasione di terreni o edifici pubblici, nel caso in cui l'occupazione arbitraria degli stessi si prolunga per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura, posto che il riferimento alla "condotta susseguente al reato" presuppone l'esaurimento dell'azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C N1

Massime precedenti Vedi: N. 18029 del 2023 Rv. 284497-01, N. 15029 del 2021 Rv. 281606-01, N. 43941 del 2023 Rv. 285360-01, N. 37419 del 2025 Rv. 288849-01, N. 16363 del 2019 Rv. 276096-01, N. 30383 del 2016 Rv. 267589-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 15161 del 31/03/2026 Cc. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289740-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: D. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIB. MINORENNI TORINO, 19/01/2026

663134 INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - IN GENERE - Deduzioni circa l'ammissibilità o la fondatezza presentate dalla persona da esaminare come testimone - Legittimazione - Sussistenza - Esclusione - Giudizio di impugnazione per abnormità - Vigenza del principio - Sussistenza.

In tema di incidente probatorio, la persona da esaminare come testimone non è legittimata, ex art. 396 cod. proc. pen., a formulare deduzioni circa l'ammissibilità o la fondatezza della richiesta e tale preclusione opera anche nel corso del giudizio d'impugnazione per abnormità proposto in seguito alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto dell'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 396 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

Sez. 3, Sentenza n. 12734 del 25/03/2026 Cc. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289772-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: PMT C/ DE NUPTIIS MARIA ROS. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 17/11/2025

673020 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Sentenze definitive del giudice civile e del giudice amministrativo - Acquisizione ex art. 238-bis cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza - Vincolatività per il giudice penale - Esclusione - Conseguenze.

Le sentenze irrevocabili del giudice civile e del giudice amministrativo possono essere acquisite nel processo penale, ai fini della prova del fatto in esse accertato, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ma non sono vincolanti, dovendo il giudice penale valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 236 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479

Massime precedenti Conformi: N. 39358 del 2008 Rv. 241038-01 Rv. 241038-01, N. 1628 del 2016 Rv. 266328-01, N. 17855 del 2019 Rv. 275702-01, N. 10210 del 2011 Rv. 249592-01

Massime precedenti Difformi: N. 39707 del 2003 Rv. 226592-01, N. 11596 del 2011 Rv. 249871-01, N. 41796 del 2016 Rv. 268041-01, N. 50189 del 2015 Rv. 265416-01, N. 44077 del 2014 Rv. 260612-01, N. 31282 del 2017 Rv. 270276-01, N. 17991 del 2018 Rv. 272890-01, N. 14042 del 2013 Rv. 254981-01, N. 3538 del 2016 Rv. 266083-01, N. 1894 del 2007 Rv. 235644-01, N. 28529 del 2008 Rv. 240316-01, N. 30119 del 2025 Rv. 288627-02

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 2020 Rv. 278389-03, N. 46471 del 2012 Rv. 253919-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 14864 del 17/03/2026** Ud. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289785-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CALABRETTA MARIA SABINA. Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA. Imputato: ANGELINO ANGELO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/04/2025

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Sopravvenuta depenalizzazione di alcuni reati-fine a seguito dell'innalzamento della soglia di punibilità - Verifica della persistente rilevanza penale del sodalizio - Necessità - Fattispecie.

In tema di reati di contrabbando, la sopravvenuta depenalizzazione di parte dei reati-fine per effetto dell'innalzamento della soglia di punibilità, ex art. 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, impone al giudice di verificare la persistente rilevanza penale dell'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in quanto, ferma restando l'autonomia del reato associativo, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, a seguito della modifica della soglia di punibilità "medio tempore" intervenuta, aveva affermato la perdurante rilevanza penale dell'associazione sulla base dei quantitativi complessivamente movimentati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 84, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 86

Massime precedenti Conformi: N. 38101 del 2016 Rv. 267916-01, N. 13382 del 2005 Rv. 232491-01

Massime precedenti Vedi: N. 28651 del 2025 Rv. 288500-01

Sez. 3, **Sentenza n. 13144 del 12/03/2026** Cc. (dep. **10/04/2026**) Rv. **289834-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: PMT C/ VITUCCI MARIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BARI, 22/10/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 116 del 2025 - Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi svolta in assenza della prescritta autorizzazione - Autonoma fattispecie delittuosa - Sussistenza - Arresto facoltativo in flagranza - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di illecita gestione dei rifiuti, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, svolte in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, a seguito della modifica dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, operata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, integrano un'autonoma fattispecie delittuosa, per la quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, in ragione dei limiti edittali di pena previsti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, Decreto Legge 08/08/2025 num. 116 art. 1 com. 1 lett. D), Legge 03/10/2025 num. 147 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47288 del 2019 Rv. 277898-01, N. 41415 del 2025 Rv. 289031-01, N. 11390 del 2024 Rv. 286050-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 15010 del 12/03/2026** Cc. (dep. 27/04/2026) Rv. **289773-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: ARGENZIANO FEDERICO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE ROMA, 04/11/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Decreto di sequestro probatorio emesso dal giudice per le indagini preliminari dopo l'adozione del decreto di giudizio immediato - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è affetto da abnormità il decreto di sequestro probatorio emesso dal giudice per le indagini preliminari dopo l'adozione del decreto di giudizio immediato, rivestendo il predetto, in ragione della disponibilità degli atti del procedimento, la qualifica di "giudice che procede", competente a decidere sulle richieste di applicazione di misure cautelari, a norma dell'art. 279 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 36423 del 2025 Rv. 288827-01

Sez. 3, **Sentenza n. 15664 del 04/03/2026** Ud. (dep. 30/04/2026) Rv. **289836-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: BOVE VALERIA. Relatore: BOVE VALERIA. Imputato: CERESA MARCO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/09/2023

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Agenzia di somministrazione di lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti - Prescrizioni e obblighi previsti dall'art. 112, comma 1, d.lgs. n. 101 del 2020 - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Contravvenzione prevista dagli artt. 62, comma 2 e 139, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 230 del 1995 - Continuità normativa - Sussistenza.

L'agenzia interinale che somministra a imprese terze lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è destinataria delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'art. 112, comma 1, d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, la cui violazione integra la contravvenzione prevista dall'art. 211, comma 2, d.lgs. cit. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tali disposizioni sono in continuità normativa con gli abrogati artt. 62, comma 2, e 139, comma 1, lett. a), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, a nulla rilevando che la disciplina vigente, in attuazione della direttiva 2013/59 Euratom, non menzioni la figura del "datore di lavoro di impresa esterna", ma quella del "datore di lavoro di lavoratore esterno").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 4 com. 1 lett. I, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 10 bis, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 10 ter, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 61, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 62, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 63, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 77, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 139 com. 1 lett. A, Legge 04/10/2019 num. 117 art. 20, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 7, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 109, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 110, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 111, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 112, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 113, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 211 com. 2, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 243 com. 1 lett. B, Legge 15/06/2015 num. 81 art. 35, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 31513 del 2020 Rv. 279946-01

Sez. 3, Sentenza n. 15704 del 04/03/2026 Cc. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289768-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **BOVE VALERIA.** *Relatore:* **BOVE VALERIA.**
Imputato: **ZACCAGNO JACOPO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE VICENZA, 06/10/2025

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - DASPO - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Richiesta di revoca o modifica del provvedimento - Competenza del giudice per le indagini preliminari già investito della convalida - Sussistenza.

In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, competente a provvedere sulla richiesta di revoca o di modifica dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con il loro svolgimento, ove siano venute meno o siano mutate le condizioni che hanno giustificato l'emissione dello stesso, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24819 del 2016 Rv. 267199-01

Massime precedenti Difformi: N. 15261 del 2009 Rv. 243261-01

Massime precedenti Vedi: N. 37759 del 2011 Rv. 251387-01, N. 41073 del 2018 Rv. 274306-01

Sez. 3, Sentenza n. 15664 del 04/03/2026 Ud. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289836-02**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **BOVE VALERIA.** *Relatore:* **BOVE VALERIA.**
Imputato: **CERESA MARCO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/09/2023

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Contravvenzione prevista per il datore di lavoro di imprese esterne dagli artt. 62, comma 4, e 139, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 230 del 1995 - Abrogazione disposta dall'art. 243, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 101 del 2020 - Depenalizzazione - Sussistenza.

Non è più prevista come reato, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 243, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, la violazione della prescrizione di cui all'art. 62, comma 4, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, che imponeva al datore di lavoro di imprese esterne con personale esposto a radiazioni di notificare la propria attività al Ministero del lavoro o di ottenere la relativa autorizzazione, sanzionata dall'art. 139, comma 1, lett. a), d.lgs. cit.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 62 com. 4, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 230 art. 139 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 112, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 211 com. 2, Decreto Legisl. 31/07/2020 num. 101 art. 243 com. 1 lett. B

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 15702 del 27/02/2026** Cc. (dep. 30/04/2026) Rv. **289767-01**

Presidente: DI STASI ANTONELLA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: TRIPPETTA LUCA. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE IMPERIA, 31/10/2025

651015 ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI - Giudizio di legittimità - Memoria del pubblico ministero territoriale - Irricevibilità - Sussistenza.

Nel giudizio di legittimità, sono irricevibili le memorie presentate, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., dal pubblico ministero dell'ufficio territoriale di Procura, anche qualora sia ricorrente, in quanto la qualità di parte spetta esclusivamente alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 37779 del 2025 Rv. 288865-01, N. 5096 del 2024 Rv. 285983-01

Massime precedenti Difformi: N. 42408 del 2012 Rv. 254036-01

Sez. 3, **Sentenza n. 14225 del 24/02/2026** Ud. (dep. 20/04/2026) Rv. **289766-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: FRASSONE ANDREA. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/06/2025

609001 REATO - IN GENERE - Delitti contro il sentimento per gli animali - Delitto di maltrattamento di animali - Lesioni - Nozione - Fattispecie.

In tema di maltrattamento di animali, la nozione di lesioni, sebbene non perfettamente sovrapponibile a quella delineata dall'art. 582 cod. pen., implica la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi necessariamente in un processo patologico foriero di una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva o omissiva. (Fattispecie in tema di detenzione di equini in condizioni di evidente precarietà, in assenza di trattamenti terapeutici e di profilassi vaccinale e antiparassitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 544 ter

Massime precedenti Conformi: N. 32837 del 2013 Rv. 255910-01, N. 22579 del 2019 Rv. 275992-01

Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2026 Rv. 289407-02, N. 20221 del 2022 Rv. 283079-01

Sez. 3, **Sentenza n. 14226 del 24/02/2026** Ud. (dep. 20/04/2026) Rv. **289738-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: KUSSTATSCHER HEINRICH. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BOLZANO, 19/06/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Confisca ex art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - Natura obbligatoria - Pagamento rateale del debito tributario - Rilevanza - Esclusione.

SEZIONE TERZA

In tema di reati tributari, la confisca di cui all'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avendo natura obbligatoria, è disposta anche nel caso in cui il debito tributario sia in corso di estinzione, mediante pagamento rateale da parte del contribuente. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la rateizzazione può incidere solo sulla disposizione del sequestro, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 864 del 2022 Rv. 282567-01, N. 32282 del 2024 Rv. 286711-01, N. 10297 del 2026 Rv. 289584-01, N. 39963 del 2025 Rv. 288941-01, N. 35840 del 2025 Rv. 288861-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01, N. 40797 del 2023 Rv. 285144-01

Sez. 3, Sentenza n. 12805 del 18/02/2026 Cc. (dep. 08/04/2026) Rv. 289843-02

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: BADAS SILVIA. Relatore: BADAS SILVIA. Imputato: ASSOCIAZIONE LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE ETS C/ BOSCHETTI DINO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VERONA, 26/09/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Riesame del decreto di affidamento ex art. 260-bis cod. proc. pen. - Destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza - Associazioni ex art. 19-quater disp. coord. trans. cod. pen. - Esclusione.

In tema di riesame, l'avviso di fissazione dell'udienza da celebrarsi a seguito di impugnazione del decreto di affidamento ex art. 260-bis cod. proc. pen. dev'essere notificato, oltre che al pubblico ministero e al difensore, al solo soggetto che ha avanzato la richiesta e non alle associazioni di cui all'art. 19-quater disp. coord. trans. cod. pen., ancorché legittimate all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 19 quater

Massime precedenti Vedi: N. 19890 del 2012 Rv. 252519-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 290 del 2000 Rv. 216960-01

Sez. 3, Sentenza n. 12805 del 18/02/2026 Cc. (dep. 08/04/2026) Rv. 289843-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: BADAS SILVIA. Relatore: BADAS SILVIA. Imputato: ASSOCIAZIONE LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE ETS C/ BOSCHETTI DINO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VERONA, 26/09/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Decreto di affido dell'animale oggetto di sequestro o confisca ex art. 260-bis cod. proc. pen. - Rimedio impugnatorio - Riesame - Ragioni - Definitività - Condizioni - Effetti.

SEZIONE TERZA

Il decreto con cui l'autorità giudiziaria dispone, a norma dell'art. 260-bis cod. proc. pen., l'affidamento dell'animale oggetto di sequestro è impugnabile con l'istanza di riesame prevista dall'art. 257 cod. proc. pen., in ragione dell'inquadramento sistematico e della collocazione codicistica dell'affido, nonché della sua funzione servente rispetto alla misura ablatoria presupposta, potendo operare la prevista definitività del provvedimento solo dopo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, quale limite ad un'eventuale susseguente revoca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 15105 del 17/02/2026 Ud. (dep. 27/04/2026) Rv. 289795-02

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **SCHIAVONE GENNARO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/02/2025

609045 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Confessione dell'imputato e protesta di innocenza o non collaborazione - Criteri di valutazione - Indicazione.

In tema di attenuanti generiche, la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ma la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio ovvero di non collaborare con l'autorità giudiziaria non può essere assunta, pur a fronte di evidenti prove di colpevolezza, come elemento decisivo sfavorevole, non vigendo nell'ordinamento un principio giuridico per cui tale diminuzione debba essere negata all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, indipendentemente dalla solidità delle prove a carico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50565 del 2015 Rv. 265592-01, N. 32422 del 2020 Rv. 279778-01, N. 44630 del 2013 Rv. 256963-01

Massime precedenti Difformi: N. 20115 del 2018 Rv. 272747-01, N. 2889 del 1997 Rv. 207560-01, N. 28388 del 2017 Rv. 270339-01

Massime precedenti Vedi: N. 30805 del 2024 Rv. 286870 - 06, N. 27547 del 2019 Rv. 276108-01, N. 3396 del 2017 Rv. 268927-01, N. 5594 del 2023 Rv. 284189-01, N. 42208 del 2017 Rv. 271224-01, N. 26676 del 2025 Rv. 288738 - 07

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36258 del 2012 Rv. 253152-01

Sez. 3, Sentenza n. 15104 del 17/02/2026 Cc. (dep. 27/04/2026) Rv. 289774-01

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **SULIEMAN OSAM SULIEMAN KHATER. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/03/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Condizione ostativa del dolo o della colpa grave del richiedente - Accertamento - Esiti di intercettazioni ritenute non utilizzabili in dibattimento - Valutazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sono utilizzabili, ai fini della valutazione della condizione ostativa del dolo o della colpa grave del richiedente, le intercettazioni riportate

SEZIONE TERZA

nell'ordinanza cautelare, ma non trascritte nella forma della perizia e ritenute, pertanto, inutilizzabili in dibattimento, non essendo richiesto, nel procedimento di riparazione, il rispetto delle stesse regole probatorie valevoli nel giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33683 del 2016 Rv. 267444-01, N. 35003 del 2008 Rv. 241897-01

Massime precedenti Vedi: N. 7225 del 2024 Rv. 285828-01, N. 10962 del 2026 Rv. 289567-01, N. 2507 del 2022 Rv. 282696-01, N. 24935 del 2019 Rv. 276336-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1153 del 2009 Rv. 241667-01

Sez. 3, Sentenza n. 14378 del 17/02/2026 Ud. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289783-02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: NASTA CARMINE. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 15/07/2025

599009 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - OMESSA DENUNCIA - Natura sanzionatoria - Fattispecie.

La contravvenzione di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano i casi in cui occorre la denuncia, le modalità della sua presentazione e l'autorità cui essa dev'essere inoltrata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna sul rilievo che non era stata individuata la fonte dell'obbligo di denuncia di un quantitativo di gasolio, detenuto dall'imputato per la movimentazione dei muletti della propria azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 679, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 20 com. 1, DPR 01/08/2011 num. 151

Massime precedenti Conformi: N. 24508 del 2010 Rv. 247756-01

Massime precedenti Vedi: N. 4700 del 2014 Rv. 258760-01, N. 11176 del 2015 Rv. 262829-01

Sez. 3, Sentenza n. 15105 del 17/02/2026 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289795-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SCHIAVONE GENNARO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/02/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Abusività della condotta - Attività svolta in assenza di FIR o con FIR falsificati - Configurabilità del reato - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, è qualificabile come "abusiva" la gestione di rifiuti operata in assenza di FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) o con FIR falsificati, essendo la loro funzione quella di garantire la tracciabilità, in modo da assicurare il rispetto della disciplina della gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 188 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 190, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33089 del 2021 Rv. 282101-01, N. 35108 del 2024 Rv. 286899-01, N. 16056 del 2019 Rv. 275399-01, N. 47870 del 2011 Rv. 251965-01, N. 44449 del 2013 Rv. 258326-01, N. 39150 del 2022 Rv. 283734-01, N. 29230 del 2025 Rv. 288490-01

Sez. 3, Sentenza n. 15697 del 12/02/2026 Cc. (dep. 30/04/2026) Rv. 289837-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: DONATACCIO MICHELE. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 12/09/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Mezzi di prova - Perizia - Richiesta di rinvio dell'udienza per esaminare la relazione peritale - Rigetto - Legittimità - Ragioni.

In tema di procedimento di esecuzione, è legittimo, in quanto non lesivo del diritto di difesa, il diniego del rinvio dell'udienza richiesto dal difensore per l'esame della perizia, essendo sufficiente che i relativi esiti siano messi a disposizione delle parti, posto che il consulente nominato dalla difesa ha il potere di partecipare all'attività del perito, formulando osservazioni e riserve di cui deve tenersi conto nella relazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5062 del 2026 Rv. 289373-01, N. 35497 del 2016 Rv. 267637-01, N. 39832 del 2023 Rv. 285328-01, N. 51589 del 2016 Rv. 268820-01

Sez. 3, Sentenza n. 15113 del 04/02/2026 Ud. (dep. 27/04/2026) Rv. 289796-02

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: TOSI VITTORIO. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/03/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Notaio rogante i singoli atti di vendita - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, concorre nella contravvenzione di lottizzazione abusiva il notaio che confeziona atti di compravendita formalmente validi e contenenti l'indicazione dei vincoli urbanistici, ma funzionali a formare lotti che, per le proprie caratteristiche e per quelle degli acquirenti, rivelano, in modo non equivoco, la destinazione ad un uso diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna di un notaio che aveva rogato atti di vendita di singole unità immobiliari, ricavate dal frazionamento di un albergo, nella consapevolezza che gli acquirenti intendessero utilizzarle come dimora abituale o stagionale, con conseguente mutamento della destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 ter, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12989 del 2000 Rv. 218015-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 15113 del 04/02/2026 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289796-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: TOSI VITTORIO. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/03/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva cd. "negoziale" - Mutamento della destinazione d'uso - Atti di compravendita formalmente validi e indicativi dei vincoli urbanistici - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

La contravvenzione di lottizzazione abusiva è configurabile anche nel caso in cui la trasformazione urbanistica degli immobili è realizzata mediante atti di compravendita formalmente validi e contenenti l'indicazione dei vincoli urbanistici, se i predetti strumenti negoziali costituiscono il mezzo per la formazione di lotti che, per le loro caratteristiche e per quelle degli acquirenti, rivelino in modo non equivoco la destinazione ad un uso diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici. (Fattispecie relativa al frazionamento di un albergo in unità immobiliari autonome, realizzato mediante la stipula di contratti di vendita in favore di acquirenti privati che intendevano destinarle a dimora abituale o stagionale, ovvero ad un uso residenziale e non turistico-ricettivo).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 ter, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38799 del 2015 Rv. 264717-01, N. 21469 del 2023 Rv. 284628-01, N. 8067 del 2025 Rv. 287643-02, N. 22038 del 2019 Rv. 275794-01, N. 36397 del 2019 Rv. 277169-02, N. 6990 del 2006 Rv. 233552-01, N. 10889 del 2005 Rv. 230976-01

Sez. 3, Sentenza n. 12300 del 23/01/2026 Ud. (dep. **01/04/2026**) Rv. **289555-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: CATALANO ANGELO. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 03/04/2025

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Delitto di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza - Dichiarazioni afferenti a somme percepite a titolo risarcitorio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, concorrono alla composizione del reddito rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio le somme percepite a titolo risarcitorio, qualora destinate a ristorare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, non dovendo essere computate, invece, le indennità e le rendite che mirano a risarcire un pregiudizio di natura diversa, ossia a compensare gli svantaggi derivanti da una condizione di disabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per aver omesso di indicare, nell'istanza finalizzata al riconoscimento del reddito di cittadinanza, la rendita percepita dall'INAIL per un'inabilità conseguente ad un infortunio sul lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, DPCM 05/12/2013 art. 4 com. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 24419 del 2025 Rv. 288397-01, N. 27994 del 2025 Rv. 288378-01, N. 27234 del 2020 Rv. 280067-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 22/01/2026 Ud. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289835-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **BAKHRI MILOUD - C.U.I. 01J9RHY. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 10/04/2025

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante della transnazionalità - Intraneità all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di soggetti appartenenti anche ad altro gruppo criminale organizzato operante stabilmente in più Stati - Configurabilità della circostanza - Sussistenza.

E' configurabile l'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 61-bis cod. pen. nel caso in cui siano intranei all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione dell'esistenza di uno stabile rapporto di fornitura delle sostanze, soggetti appartenenti anche ad altro gruppo criminale organizzato, operante stabilmente nel territorio di più Stati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 bis, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 7 com. 1 lett. P) CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11957 del 2023 Rv. 284445-01, N. 23896 del 2016 Rv. 267440-01, N. 500 del 2015 Rv. 262217-01, N. 3398 del 2024 Rv. 285702-02 Rv. 285702-04, N. 7641 del 2017 Rv. 269371-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18374 del 2013 Rv. 255033-01

Sez. 3, Sentenza n. 12376 del 15/01/2026 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289841-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **LANGELLA PASQUALE. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/03/2025

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 181, comma 2, d.lgs. 42 del 2004 - Ordine di demolizione in materia urbanistica - Rapporto tra le due sanzioni amministrative - Individuazione - Effetti.

In tema di reati paesaggistici, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ex art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha ambito applicativo più ampio e maggiore effettività rispetto all'ordine di demolizione previsto per i reati urbanistici dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sicché, in caso di estinzione o accertata insussistenza di questi ultimi e di confermata affermazione di responsabilità per i reati paesaggistici, non è necessario che il giudice di appello disponga la revoca dell'ordine di demolizione, restando esso assorbito nell'ordine di rimessione in pristino.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 10032 del 2015 Rv. 262753-01

Massime precedenti Vedi: N. 39001 del 2007 Rv. 237817-01, N. 38104 del 2022 Rv. 283907-01, N. 24087 del 2008 Rv. 240539-01, N. 29979 del 2019 Rv. 276360-01

Sez. 3, Sentenza n. 12375 del 15/01/2026 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289840-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: ZANONI MARCO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 11/02/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Accertamento amministrativo - Condizione necessaria per l'accertamento del delitto di indebita compensazione e presupposto per l'accesso agli istituti premiali ex artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Esclusione - Ragioni.

L'accertamento amministrativo dell'Agenzia delle Entrate non costituisce condizione necessaria per la verifica della sussistenza del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, né rappresenta presupposto per accedere alla rateizzazione o agli altri meccanismi premiali previsti dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. cit., che possono portare a escludere la punibilità del reato o a configurare circostanze attenuanti, in quanto tali istituti possono essere fatti valere anche su iniziativa del contribuente, sul quale incombe un onere di attivazione in tal senso, una volta che sia stato attinto dalle indagini penali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/03/2023 num. 34 art. 23, Legge 26/05/2023 num. 56 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9083 del 2021 Rv. 281709-01, N. 1227 del 2025 Rv. 287465-01, N. 48029 del 2019 Rv. 277466-01

Sez. 3, Sentenza n. 12376 del 15/01/2026 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289841-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: LANGELLA PASQUALE. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/03/2025

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Necessità dell'autorizzazione paesaggistica - Valutazione del tipo di attività realizzata - Parcellizzazione dell'intervento edilizio - Possibilità - Esclusione.

In tema di reati paesaggistici, le opere eseguite devono essere considerate unitariamente ai fini della qualificazione dell'intervento e della verifica della necessità dell'autorizzazione paesaggistica, essendo esclusa la possibilità di una loro artificiosa parcellizzazione. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che, essendo talune delle opere realizzate inquadrabili nella categoria della ristrutturazione, avrebbe dovuto ascrivere alla stessa l'intero intervento, necessitante, pertanto, dell'autorizzazione paesaggistica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 13/02/2017 num. 31 art. 2, DPR 13/02/2017 num. 31 art. 3, DPR 13/02/2017 num. 31 art. 4

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 35401 del 2007 Rv. 237540-01, N. 2833 del 2019 Rv. 274819-01

Sez. 3, Sentenza n. 12376 del 15/01/2026 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289841-03**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: LANGELLA PASQUALE. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/03/2025

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Interventi di ristrutturazione edilizia - Preventiva autorizzazione paesaggistica - Necessità - Sussistenza.

In tema di reati paesaggistici, l'esonero dal preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previsto dall'art. 149, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riguarda le sole ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, restando soggetti ad autorizzazione gli interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 com. 1 lett. A), DPR 13/02/2017 num. 31 art. 2, DPR 13/02/2017 num. 31 art. 3, DPR 13/02/2017 num. 31 art. 4

Sez. 3, Sentenza n. 13341 del 09/12/2025 Ud. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289782-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: VERGINE CINZIA. Relatore: VERGINE CINZIA. Imputato: GARONFOLO PIETRO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 29/01/2025

612027 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (ESTENSIONE AL CORREO) - AGGRAVANTI O ATTENUANTI - Circostanze aggravanti oggettive - Estensione ai concorrenti - Criterio di imputazione - Art. 59, comma secondo, cod. pen. - Applicazione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di concorso di persone nel reato, anche le circostanze aggravanti di natura oggettiva si estendono ai soli concorrenti rispetto ai quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., in forza del quale è necessario che le stesse siano conosciute o ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, in quanto trattasi di criterio generale non modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., inerente solo ad alcune circostanze soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità, prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in capo al concorrente che aveva operato quale emissario del gruppo acquirente della partita di droga e assunto un ruolo apicale nelle trattative).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 118, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18049 del 2022 Rv. 283209-01, N. 21968 del 2016 Rv. 267076-01, N. 8324 del 2022 Rv. 282785-02, N. 13087 del 2014 Rv. 258643-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 8891 del 2018 Rv. 272335-01, N. 45077 del 2023 Rv. 285415-01, N. 13802 del 2020 Rv. 278991-02, N. 50947 del 2019 Rv. 278047-01, N. 37276 del 2023 Rv. 284956-01, N. 26676 del 2025 Rv. 288738-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8545 del 2020 Rv. 278734-01

Sez. 3, Sentenza n. 14796 del 03/12/2025 Cc. (dep. 23/04/2026) Rv. 289784-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: CHIODINI MARCELLO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE VERCELLI, 07/05/2025

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento di convalida del cd. DASPO - Violazione del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Convalida notificata dopo la scadenza del termine senza che, nel frattempo, l'interessato abbia esercitato le prerogative difensive - Deduzione della nullità - Necessità di un interesse concreto a farla valere, derivante da un pregiudizio causato dalla violazione del termine.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non allegghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 9, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19640 del 2024 Rv. 286523-01, N. 28489 del 2024 Rv. 286707-01

Massime precedenti Difformi: N. 37755 del 2025 Rv. 288836-01, N. 10294 del 2026 Rv. 289568-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44273 del 2004 Rv. 229111-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 3, Sentenza n. 12749 del 26/11/2025 Ud. (dep. 07/04/2026) Rv. 289842-02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: N. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 13/06/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di detenzione di materiale pedopornografico - Elemento soggettivo - Dolo diretto - Necessità - Dolo intenzionale - Esclusione - Ragioni.

L'elemento soggettivo del delitto di detenzione di materiale pedopornografico è costituito dal dolo diretto e non dal dolo intenzionale, atteso che l'avverbio "consapevolmente", che qualifica la condotta, non introduce un dolo "rafforzato", ma è volto semplicemente a escludere dalla fattispecie tipica condotte colpose o inconsapevoli ovvero sorrette da dolo eventuale.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 quater

Massime precedenti Vedi: N. 41067 del 2007 Rv. 238079-01, N. 40437 del 2018 Rv. 274059-01

Sez. 3, Sentenza n. 15467 del 19/11/2025 Ud. (dep. **29/04/2026**) Rv. **289742-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **TIAN RIFU. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 16/01/2025

659049 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Designazione di sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Rinvio dell'udienza su istanza della difesa - Avviso dell'udienza di rinvio al difensore impedito - Necessità - Condizioni.

Il difensore che, in accoglimento di una propria istanza, ha ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto ad essere avvisato della data della nuova udienza nel solo caso in cui la stessa non sia stata già stabilita con l'ordinanza di rinvio, posto che, in caso contrario, l'avviso è validamente recepito, in forma orale, dal difensore previamente designato in sua sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che del collega sostituito esercita i diritti ed assume i doveri.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 51427 del 2013 Rv. 258065-01, N. 20863 del 2011 Rv. 250451-01, N. 36643 del 2008 Rv. 241721-01, N. 30466 del 2015 Rv. 264159-01

Massime precedenti Difformi: N. 10968 del 2025 Rv. 287652-01, N. 15470 del 2022 Rv. 283223-01

Massime precedenti Vedi: N. 28523 del 2010 Rv. 247899-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8285 del 2006 Rv. 232906-01

Sez. 3, Sentenza n. 14990 del 17/11/2025 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289794-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **LENTA ANTONIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 15/05/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Meccanismo di compensazione di cui all'art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Obbligatorietà del criterio di ragguglio ex art. 135 cod. pen. - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di reati tributari, non è obbligatorio, ai fini dell'applicazione del meccanismo compensativo di cui all'art. 21-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il ricorso al criterio di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie stabilito dall'art. 135 cod. pen., potendo il giudice adottare, in assenza di esplicita previsione normativa in tal senso, parametri alternativi che "tengano conto" delle sanzioni già irrogate in sede amministrativa, con il limite della non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non arbitraria la decisione del giudice di appello di ridurre al minimo edittale la pena per il reato più grave e della metà gli aumenti per la continuazione).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26527 del 2024 Rv. 286792-04, N. 41720 del 2024 Rv. 287137-01, N. 31507 del 2021 Rv. 282038-01, N. 2245 del 2022 Rv. 282799-01

Sez. 3, Sentenza n. 14990 del 17/11/2025 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289794-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **LENTA ANTONIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 15/05/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - "Regime di trasparenza fiscale" - Natura diretta della confisca disposta nei confronti del socio-amministratore - Ragioni - Meccanismo compensativo di cui all'art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di reati tributari, la confisca disposta nei confronti del socio-amministratore di società a responsabilità limitata che ha optato per il cd. "regime di trasparenza fiscale" ha natura diretta, essendo finalizzata all'ablazione del profitto di evasione direttamente imputato al predetto in virtù del regime tributario prescelto, sicché, per la sua natura recuperatoria e non sanzionatoria, non è ad essa applicabile il meccanismo compensativo di cui all'art. 21-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 21 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41720 del 2024 Rv. 287137-01, N. 6287 del 2026 Rv. 289469-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03

APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 14857 del 14/04/2026 Cc. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289771-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: LEPURI BARDHOK. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 27/01/2026

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Restrizione della libertà derivante dall'erronea mancata sospensione dell'ordine di esecuzione - Rilevanza ai fini del diritto alla riparazione - Sussistenza - Esito della successiva richiesta di applicazione di misure alternative - Rilevanza - Esclusione - Applicazione del principio di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste il diritto all'indennizzo anche nel caso in cui la restrizione della libertà sia derivata dall'errore dell'autorità giudiziaria che non ha provveduto alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., indipendentemente dall'esito della successiva richiesta di misura alternativa alla detenzione. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, nel solo caso di rigetto di tale istanza, viene in rilievo il principio di fungibilità di cui all'art. 657 cod. proc. pen., con conseguente incidenza sulla misura della pena da espiare del previo riconoscimento dell'indennizzo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13543 del 2025 Rv. 287737-01, N. 57203 del 2017 Rv. 271689-01, N. 42632 del 2024 Rv. 287112-01, N. 9721 del 2022 Rv. 282857-01, N. 50327 del 2018 Rv. 274051-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31416 del 2008 Rv. 240113-01

Sez. 4, Sentenza n. 14212 del 08/04/2026 Ud. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289769-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: NOCERA UMBERTO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 24/04/2025

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, non oggetto di precedente rinuncia - Condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Ricorso per cassazione dell'imputato - Omessa deduzione di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e di motivi afferenti alla responsabilità civile - Deduzione di motivi relativi alla sola responsabilità penale - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, non oggetto di precedente rinuncia, con cui siano altresì confermate le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile nel caso in cui il ricorrente, senza dedurre l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., propone motivi non riguardanti le conseguenze civili del reato, ma volti a sollecitare un nuovo giudizio in ordine alla sola responsabilità penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2,

SEZIONE QUARTA

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10060 del 2025 Rv. 287704-01, N. 11928 del 2020 Rv. 278983-02, N. 16933 del 2025 Rv. 288000-01, N. 33030 del 2023 Rv. 285091-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01

Sez. 4, Sentenza n. 15319 del 27/03/2026 Cc. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289849-01**

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. *Estensore:* **ANTEZZA FABIO**. *Relatore:* **ANTEZZA FABIO**. *Imputato:* **BOULKOUTE RACHID**. P.M. **LOY MARIA FRANCESCA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE VERONA, 15/12/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, in esito all'ammissione del rito abbreviato cd. "secco", dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in violazione degli artt. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - Nullità ex artt. 178, comma 1, lett. b), 179, comma 1, cod. proc. pen. - Sussistenza - Carezza di potere in concreto del giudice - Sussistenza - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari - Sussistenza - Conseguenze - Abnormità - Fattispecie.

È abnorme, in quanto adottato in carezza di potere in concreto, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, disposta la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli artt. 438, comma 6-bis, 178, comma 1, lett. b), 179, comma 1, cod. proc. pen. e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché modifichi l'imputazione, determinandosi, in tal caso, un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui il giudice, ravvisata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'inosservanza delle disposizioni relative all'iniziativa del pubblico ministero, erroneamente ritenuta in ragione dell'omessa indicazione, nell'imputazione, del riferimento normativo contenuto nel precedente avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., aveva implicitamente revocato l'ammissione dell'imputato al rito alternativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31869 del 2025 Rv. 288605-01, N. 15691 del 2020 Rv. 279165-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5788 del 2020 Rv. 277706-01, N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 12684 del 25/03/2026** Cc. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289743-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PMT C/ DI MAIO GIACOMO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE VERBANIA, 29/01/2026

663020 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - Arresto cd. differito per esigenze investigative di cui all'art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006 - Condizione di flagranza - Valutazione - Criteri - Indicazione - Fattispecie.

In tema di arresto, la sussistenza della flagranza, nel caso di ritardata esecuzione della misura precautelare previsto dall'art. 9, comma 6, legge 16 marzo 2006, n. 146, dev'essere valutata avendo riguardo al momento della commissione del fatto-reato che avrebbe imposto l'adozione della misura stessa e non a quello in cui, cessate le esigenze investigative giustificative del differimento, quest'ultima è effettivamente eseguita. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 com. 2 lett. H, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 70 com. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 70 com. 6, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 70 com. 10, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 16/03/2006 num. 146 art. 9 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 700 del 2014 Rv. 257851-01, N. 48471 del 2013 Rv. 258230-01, N. 35962 del 2010 Rv. 248479-01, N. 14216 del 2007 Rv. 236208-01, N. 35304 del 2016 Rv. 267999-01, N. 8341 del 2015 Rv. 262502-01

Sez. 4, **Sentenza n. 13276 del 24/03/2026** Cc. (dep. **10/04/2026**) Rv. **289845-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: HATTAY OMAR. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 18/11/2025

664002 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE - Concorso di persone in un reato per cui vi è giurisdizione italiana ex art. 6 cod. pen. - Contributo concorsuale della persona sottoposta a misura verificatosi fuori del territorio nazionale - Rilevanza - Esclusione - Arresto avvenuto in territorio straniero in violazione della normativa internazionale - Rilevanza - Esclusione - Legittimità della misura cautelare - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, non rileva, ai fini della loro legittimità, che, nel caso di concorso di persone in un reato per cui sussiste giurisdizione ex art. 6 cod. pen. per essere stata realizzata sul territorio nazionale parte dell'azione, la porzione della condotta delittuosa ascrivibile al soggetto sottoposto al vincolo sia avvenuta al di fuori del territorio dello Stato o che il suo arresto sia stato disposto in violazione delle norme di diritto internazionale, operando il principio di autonomia tra il titolo cautelare e quello precautelare. (Fattispecie relativa al delitto di traffico di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che lo specifico contributo partecipativo del cautelato fosse avvenuto in acque internazionali ed ivi il predetto fosse stato sottoposto ad arresto, asseritamente illegittimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Tratt. Internaz. 10/12/1982, Legge 02/12/1994 num. 689 art. 1, Cod. Pen. art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 40265 del 2014 Rv. 260852-01, N. 26605 del 2019 Rv. 276449-03, N. 12291 del 2016 Rv. 266867-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 12601 del 24/03/2026** Ud. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289797-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: A. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 17/12/2025

603047 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Delitto di lesioni personali stradali - Contestazione del tipo di lesioni senza indicazione della durata della malattia - Qualificazione della malattia come insanabile ex art. 583, comma secondo, n. 1), cod. pen., alla luce della documentazione acquisita in giudizio - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di lesioni personali stradali, la contestazione, nel capo d'imputazione, della tipologia delle lesioni è sufficiente ai fini dell'applicazione della pena prevista dall'art. 590-bis, comma secondo, cod. pen. per le lesioni gravissime, nel caso in cui risulti dagli atti la durata della malattia. (Fattispecie relativa a contestazione operata con riferimento esclusivo alla prognosi riservata e alla perdurante degenza della persona offesa nel reparto di rianimazione, in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che, anche alla luce degli esiti della perizia, aveva ritenuto sussistente una malattia certamente o probabilmente insanabile, integrante l'ipotesi di lesioni gravissime).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 590 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 32673 del 2024 Rv. 286877-01, N. 22782 del 2018 Rv. 273396-01, N. 8561 del 2015 Rv. 262882-01, N. 4612 del 2026 Rv. 289335-01

Sez. 4, **Sentenza n. 12685 del 24/03/2026** Cc. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289727-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: MARCHETTA MAURIZIO SEBASTIANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annula ai soli effetti civili, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 10/11/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Ipotesi di cui all'art. 603-bis, comma primo, n. 2), cod. pen. - Lavoratori subordinati che svolgono mansioni prevalentemente manuali nell'erogazione di servizi - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.

In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma primo, n. 2), cod. pen. trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del sostantivo manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, anche nel settore terziario, svolgano attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale. (Fattispecie relativa a lavoratori, cd. pompisti, addetti a pompa di distributore di carburante presso una stazione di servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis com. 1 lett. 2, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 12, Legge 14/09/2011 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2016 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6713 del 2026 Rv. 289343-01, N. 27582 del 2020 Rv. 279961-01, N. 43662 del 2024 Rv. 287086-01, N. 45615 del 2021 Rv. 282580-02

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 14390 del 17/03/2026 Cc. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289847-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: DEMAIO FLAVIO. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 27/12/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Decreto penale di condanna - Opposizione con richiesta di ammissione all'oblazione - Esecutività del decreto dichiarata dal giudice per le indagini preliminari per l'impossibilità di ammettere l'imputato all'oblazione - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione al decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiara esecutivo il decreto opposto in ragione dell'impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, privando quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 31231 del 2019 Rv. 276554-01

Massime precedenti Vedi: N. 25579 del 2010 Rv. 247844-01, N. 35550 del 2017 Rv. 271137-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01, N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 4, Sentenza n. 14399 del 17/03/2026 Cc. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289848-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: FRUSTACI NICOLA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CATANZARO, 12/11/2025

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Decisione "de plano" - Mancata fissazione dell'udienza camerale e omesso avviso alla parte - Nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. - Sussistenza - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni - Fattispecie.

L'adozione "de plano", in difetto di fissazione dell'udienza camerale e di avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale dà luogo a una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione nel solo caso in cui il ricorrente alleggi un concreto interesse a partecipare all'udienza. (Fattispecie relativa a correzione di decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'interesse della parte, concreto e attuale, a partecipare all'udienza camerale, sul rilievo che la procedura "de plano" aveva impedito di interloquire in ordine al "quantum" di pena, rideterminato, all'esito della procedura correttiva, in senso a lei sfavorevole).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28085 del 2019 Rv. 277247-01, N. 20984 del 2020 Rv. 279219-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01, N. 7983 del 2026 Rv. 289319-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 14188 del 17/03/2026 Ud. (dep. **17/04/2026**) Rv. **289846-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BIASI SERGIO. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 29/01/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Obbligo di formazione e di informazione - Contenuto - Rischi connessi all'ambiente di lavoro e all'attività lavorativa - Rilevanza - Fase dinamica dell'attività - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e di informazione gravante sul datore di lavoro non riguarda i soli rischi correlati alla fase statica del rapporto lavorativo, ma si estende anche alla fase dinamica dell'attività, comprendendo quelli connessi all'ambiente di lavoro. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, sul rilievo che il datore di lavoro, pur avendolo preso in esame nel DVR, non avesse gestito il rischio concernente l'area boschiva e il taglio di ceppaie, concretizzatosi nello schiacciamento del lavoratore, travolto dalla caduta di tronchi alla cui recisione era stato adibito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 1 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 36, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 10656 del 2024 Rv. 286013-01, N. 22034 del 2018 Rv. 273589-01, N. 22691 del 2020 Rv. 279513-01, N. 5794 del 2021 Rv. 280914-01, N. 33976 del 2021 Rv. 281748-01, N. 1909 del 2026 Rv. 289142-01, N. 27871 del 2019 Rv. 276242-01

Sez. 4, Sentenza n. 12328 del 10/03/2026 Ud. (dep. **01/04/2026**) Rv. **289844-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: SAVINI ALESSANDRO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 16/12/2025

659120 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE - Udiienza fissata per l'esame dell'imputato - Istanza difensiva di rinvio per impedimento dell'imputato - Rigetto non adeguatamente motivato - Nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

Il rigetto, non adeguatamente motivato, dell'istanza difensiva di differimento della trattazione dell'udienza, fissata per l'espletamento, in sede dibattimentale, dell'esame dell'imputato, dà luogo a nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che la richiesta di rinvio, corredata da documentazione riguardante l'impossibilità a presenziare, non è suscettibile di essere intesa quale rinuncia alla prova, attestando, per converso, il consenso all'esame e la volontà dell'imputato di sottoporvisi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42333 del 2023 Rv. 285301-01, N. 8594 del 2001 Rv. 219830-01, N. 21561 del 2002 Rv. 222742-01, N. 35542 del 2021 Rv. 281964-01, N. 37283 del 2021 Rv. 282009-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 14463 del 25/02/2026 Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289770-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: COLICCHIO FRANCESCO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 30/10/2025

664092 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITA' - Indagato per il delitto di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 - Sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Nullità del titolo cautelare - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, è causa di nullità a regime intermedio dell'ordinanza genetica, deducibile dinanzi al tribunale del riesame, la mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei confronti dell'indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituendo questo un'autonoma fattispecie di reato, non rientrante né direttamente, né per effetto del rinvio alle elencazioni contenute negli artt. 407, comma 2, lett. a) e 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., tra i casi rispetto ai quali, in presenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è possibile derogare all'espletamento dell'interrogatorio in via preventiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 com. 2 lett. M, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13062 del 2015 Rv. 263106-01, N. 19150 del 2021 Rv. 281297-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-01, N. 6830 del 2016 Rv. 266240-01, N. 6247 del 2024 Rv. 286083-01, N. 34223 del 2025 Rv. 288689-01, N. 29445 del 2020 Rv. 280069-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34475 del 2011 Rv. 250352-01 Rv. 250352-01

Sez. 4, Sentenza n. 12877 del 24/02/2026 Cc. (dep. **08/04/2026**) Rv. **289723-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: MORRIALE MARCO. P.M. LUCIA ODELLO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 19/09/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Vicende relative all'esecuzione della pena - Esercizio di un potere discrezionale da parte dell'autorità procedente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo nel caso in cui la restrizione della libertà personale trova origine in vicende relative all'esecuzione della pena, se connesse all'esercizio di un potere discrezionale dell'autorità procedente, posto che l'errore che dà luogo all'ingiustizia della detenzione è ravvisabile solo in ipotesi di violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza sul rilievo che il provvedimento che aveva comportato la protrazione della restrizione si identificava nella denegata concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali per la ritenuta inidoneità della misura, in relazione agli obiettivi di reinserimento sociale).

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 3331 del 2026 Rv. 289267-01, N. 50453 del 2019 Rv. 277905-01, N. 13543 del 2025 Rv. 287737-01, N. 57203 del 2017 Rv. 271689-01, N. 44978 del 2021 Rv. 282247-01, N. 25092 del 2021 Rv. 281735-01, N. 9721 del 2022 Rv. 282857-01

Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 19/02/2026 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289722-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA.** *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA.** *Imputato:* **CHIOCCHIO STEFANO.** *P.M.* **TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 12/03/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento con rinvio della sentenza assolutoria pronunciata in grado di appello, in riforma della condanna di primo grado - Giudizio rescissorio - Sentenza di condanna emessa in sede di rinvio - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio non sussiste l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nel caso in cui la Corte di appello, in esito al giudizio rescissorio seguito all'annullamento di precedente decisione assolutoria, pronunci sentenza di condanna, posto che la descritta sequenza dà luogo a un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme", saldandosi la condanna di appello emessa in sede di rinvio con quella resa in primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6552 del 2021 Rv. 280671-01

Massime precedenti Vedi: N. 39147 del 2025 Rv. 289011-01, N. 45235 del 2024 Rv. 287399-01, N. 38139 del 2024 Rv. 288174-02, N. 10255 del 2020 Rv. 278745-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269786-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267492-01, N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01

Sez. 4, Sentenza n. 12886 del 10/02/2026 Cc. (dep. **08/04/2026**) Rv. **289724-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **D'AMICO EMANUELE.** *P.M.* **PICUTI FABIO.** (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 20/05/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Inammissibilità della richiesta di ammissione al beneficio - Giudizio di opposizione - Possibilità per la parte richiedente di integrare la documentazione - Sussistenza - Esclusione - Potere del giudice di sollecitare la parte a produrre documentazione integrativa o di demandare alla Guardia di Finanza accertamenti patrimoniali - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non sussiste la possibilità, per la parte istante, di integrare la domanda mancante dei requisiti di ammissibilità ex art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, né è consentito al giudice sollecitare la parte a produrre documentazione integrativa o demandare accertamenti alla Guardia di Finanza, vigendo in materia il principio devolutivo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della domanda, conseguendo al giudizio di

SEZIONE QUARTA

insussistenza dei requisiti indispensabili ai fini della sua valutabilità, preclude ogni giudizio di merito e, per la sua natura di pronunzia in rito, comporta che la valutazione da effettuarsi nel giudizio di opposizione debba avvenire avuto riguardo alla medesima piattaforma conoscitiva a disposizione del giudice di "prime cure").

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 97, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 17667 del 2019 Rv. 276086-01, N. 36691 del 2025 Rv. 288856-01, N. 40208 del 2025 Rv. 288894-01, N. 6529 del 2018 Rv. 272180-01, N. 20663 del 2022 Rv. 283215-01

Sez. 4, Sentenza n. 12892 del 10/02/2026 Ud. (dep. **08/04/2026**) Rv. **289728-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: MARA FEDELA C/ MELE GIUSTINO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO CAGLIARI, 22/01/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Cantiere - Tutela del terzo estraneo - Comportamento colposo dello stesso - Rilevanza - Esclusione - Responsabilità del gestore del rischio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il gestore del rischio connesso all'esistenza del cantiere ha l'obbligo di prevenire, anche rispetto ai soggetti a questo estranei, il verificarsi di incidenti, pur nel caso in cui tali soggetti tengano condotte imprudenti, purché non eccentriche, rispetto al rischio che la norma cautelare mira ad evitare. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva escluso la responsabilità del titolare di un cantiere per la ristrutturazione di un immobile, in relazione al decesso di persona che, introdottasi senza autorizzazione nell'area di cantiere, era precipitata da un pianerottolo privo dei parapetti, prescritti dall'art. 147 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 147

Massime precedenti Conformi: N. 23147 del 2012 Rv. 253322-01, N. 32178 del 2020 Rv. 280070-01, N. 43168 del 2014 Rv. 260947-01, N. 38200 del 2016 Rv. 267606-01, N. 44142 del 2019 Rv. 277691-01

Massime precedenti Vedi: N. 42110 del 2021 Rv. 282300-01, N. 2343 del 2014 Rv. 258436-01

Sez. 4, Sentenza n. 12781 del 05/02/2026 Ud. (dep. **07/04/2026**) Rv. **289726-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: SANDRI EMANUELE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 30/04/2025

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Ricorso per cassazione dell'imputato, non titolare di patente al momento dell'irrogazione della sanzione - Ammissibilità - Ragioni.

È ammissibile il ricorso per cassazione con cui il ricorrente deduce l'illegalità della sospensione della patente di guida per non essere stata questa conseguita al momento del fatto, in quanto il

SEZIONE QUARTA

titolo abilitativo può essere ottenuto successivamente, radicando l'interesse a una pronuncia sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 172, Cod. Strada art. 186 com. 1 lett. B, Cod. Strada art. 186 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 49184 del 2019 Rv. 277904-01

Massime precedenti Vedi: N. 48083 del 2023 Rv. 285569-01, N. 34772 del 2020 Rv. 280075-01, N. 8763 del 2017 Rv. 269199-01, N. 47589 del 2017 Rv. 271144-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12316 del 2002 Rv. 221039-01

Sez. 4, Sentenza n. 12899 del 05/02/2026 Cc. (dep. **08/04/2026**) Rv. **289745-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: PASQUALI STEFANO. P.M. PASQUALI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 31/01/2025

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Distinzione delle fasi rescindente e rescissoria - Necessità - Esclusione.

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il procedimento, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., non deve necessariamente articolarsi nelle due fasi distinte della caducazione del provvedimento viziato e del successivo giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendo la Corte, in caso di accoglimento dell'impugnazione, caducare il provvedimento viziato e adottare un'immediata pronuncia sul ricorso originariamente interposto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48327 del 2023 Rv. 285586-01, N. 29285 del 2015 Rv. 264423-01, N. 35131 del 2023 Rv. 285208-01, N. 36192 del 2014 Rv. 260028-01, N. 9386 del 2025 Rv. 287656-01, N. 15307 del 2020 Rv. 279754-01, N. 18363 del 2023 Rv. 284541-01

Massime precedenti Difformi: N. 20093 del 2003 Rv. 225247-01, N. 685 del 2015 Rv. 261550-01, N. 7189 del 2024 Rv. 285792-01

APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14013 del 15/04/2026 Cc. (dep. **17/04/2026**) Rv. **289808-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: R. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 03/04/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Convalida del trattenimento amministrativo delle persone straniere - Annullamento con rinvio - Giudizio di rinvio - Decisione - Termini - Individuazione - Disciplina di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, in caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un decreto di convalida del trattenimento, trova applicazione il termine previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., con sospensione dell'efficacia del provvedimento di trattenimento, originariamente convalidato, fino all'esito del giudizio di rinvio. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla convalida del trattenimento sono applicabili le norme dettate in materia di misure cautelari personali in quanto il provvedimento determina, al pari di queste, una temporanea privazione di libertà, funzionale ad assicurare l'espulsione coatta della persona dal territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03 Rv. 287568-02, N. 15757 del 2025 Rv. 287844-03, N. 35638 del 2025 Rv. 288671-01, N. 8133 del 2026 Rv. 289519-01, N. 26920 del 2025 Rv. 288480-04, N. 37703 del 2025 Rv. 288876-01

Sez. 5, Sentenza n. 15127 del 01/04/2026 Cc. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289873-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: D'ALCALA' VINCENZO. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 19/11/2025

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Correzione di errore materiale per omissione - Misure di prevenzione patrimoniali - Decreto di sequestro e successiva confisca di immobile - Inclusione di una porzione di fabbricato già oggetto del provvedimento ablatorio - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.

E' legittimo il procedimento di correzione dell'errore materiale con il quale il giudice integra il decreto di sequestro e successiva confisca di un immobile, includendo una porzione del fabbricato - nella specie, un subalterno facente parte della medesima particella del medesimo foglio catastale - già insita nell'originaria individuazione del bene, in quanto l'inclusione, pur comportando, di fatto, un ampliamento dell'oggetto del provvedimento ablatorio, si risolve in una descrizione più dettagliata dell'immobile originariamente oggetto della misura di prevenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130

Massime precedenti Conformi: N. 30483 del 2010 Rv. 248316-01

Massime precedenti Vedi: N. 3936 del 2014 Rv. 258924-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14530 del 01/04/2026 Ud. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289868-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: B. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/06/2025

661092 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - Parte civile - Memoria tardiva - Richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali - Accoglimento - Esclusione.

Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in suo favore, nel caso in cui la stessa sia contenuta in una memoria difensiva depositata tardivamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Massime precedenti Conformi: N. 23092 del 2015 Rv. 263641-01, N. 7852 del 2021 Rv. 281308-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 5466 del 2004 Rv. 226716-01

Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026 Cc. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289874-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: GROTAROLI ROBERTO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 29/09/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società - Elemento psicologico.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 17690 del 2010 Rv. 247315-01, N. 38728 del 2014 Rv. 262207-01, N. 45672 del 2015 Rv. 265510-01

Sez. 5, Sentenza n. 14569 del 27/03/2026 Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289869-01**

Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: LENTINI ROSARIO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/09/2025

SEZIONE QUINTA

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Misure di prevenzione personali - Sottoposizione del proposto a misura cautelare disposta per il pericolo di reiterazione di reati - Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen - Esclusione della persistenza della pericolosità - Insussistenza - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione personali, la sottoposizione del proposto a una misura cautelare disposta ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., anche quando questa sia stata ordinata per uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non ne esclude la persistenza della pericolosità sociale, pur se accertata sulla base di condotte del soggetto anteriori alla applicazione del titolo coercitivo, non essendo l'esecuzione della misura cautelare equiparabile all'esecuzione di un pena, la quale è specificamente finalizzata alla rieducazione del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29475 del 2019 Rv. 276806-01, N. 27970 del 2017 Rv. 270655-01, N. 22547 del 2015 Rv. 263575-01, N. 12915 del 2015 Rv. 262930-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51407 del 2018 Rv. 273952-01, N. 111 del 2018 Rv. 271511-01

Sez. 5, Ordinanza n. 15888 del 26/03/2026 Cc. (dep. 30/04/2026) Rv. 289757-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA. Imputato: SANICOLA IDA. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIBUNALE TRAPANI, 08/07/2025

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Provvedimento emesso a seguito di udienza camerale anziché "de plano" - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione - Qualificazione come opposizione - Ammissibilità.

In tema di restituzione di cose oggetto di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto non "de plano" ma, irritualmente, nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8645 del 2023 Rv. 284403-01, N. 4083 del 2013 Rv. 254812-01, N. 13445 del 2014 Rv. 259454-01, N. 16594 del 2013 Rv. 256144-01, N. 12899 del 2022 Rv. 283061-01, N. 49317 del 2015 Rv. 265538-01, N. 47750 del 2022 Rv. 283858-01, N. 48495 del 2013 Rv. 258079-01

Massime precedenti Difformi: N. 45326 del 2007 Rv. 238157-01

Massime precedenti Vedi: N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 39515 del 2017 Rv. 271460-01, N. 21640 del 2018 Rv. 273149-01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738-01, N. 47051 del 2013 Rv. 257481-01, N. 3063 del 2024 Rv. 285720-01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01, N. 16018 del 2015 Rv. 263437-01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14561 del 26/03/2026 Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289886-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: SARRANTONIO CARMEN. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 03/06/2025

659091 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE - Revoca dell'ordinanza di ammissione dei testimoni della difesa - Mancata motivazione sulla superfluità della prova - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Omessa immediata deduzione - Conseguenze - Sanatoria.

La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 53823 del 2017 Rv. 271732-01, N. 18351 del 2012 Rv. 252680-01, N. 51522 del 2013 Rv. 257891-01 Rv. 257892-01, N. 9761 del 2015 Rv. 263210-01 Rv. 263210-01

Massime precedenti Vedi: N. 16976 del 2020 Rv. 279166-01, N. 2511 del 2017 Rv. 269050-01

Sez. 5, Sentenza n. 14851 del 20/03/2026 Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289893-02**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: BIDOGNETTI FRANCESCO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 14/07/2025

603018 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - MINACCIA - Elemento oggettivo - Presenza della persona offesa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, purché, in relazione alle circostanze del fatto, sia certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza del destinatario e a incidere sulla sua libertà morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto a fronte di espressioni implicitamente minacciose proferite nel corso della udienza pubblica di un processo penale e rivolte a soggetti non presenti, atteso che, per il contesto in cui erano state pronunciate e la risonanza mediatica del procedimento, poteva considerarsi certa la loro idoneità a pervenire a conoscenza delle persone offese e a incidere sulla loro libertà morale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 38387 del 2017 Rv. 271202-01, N. 21684 del 2019 Rv. 275819-02, N. 19724 del 2010 Rv. 247117-01, N. 644 del 2014 Rv. 257951-01, N. 9573 del 2021 Rv. 280625-01, N. 44128 del 2016 Rv. 268289-01, N. 45502 del 2014 Rv. 261678-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14851 del 20/03/2026 Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289893-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: BIDOGNETTI FRANCESCO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 14/07/2025

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Volontà punitiva desunta dalla costituzione di parte civile antecedente al d.lgs. n. 150 del 2022 - Influenza delle successive vicende del giudizio o dalla eventuale regressione dello stesso alle fasi precedenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva della persona offesa, una volta che sia stata manifestata attraverso la costituzione di parte civile, e non vi sia stata remissione, conserva la sua efficacia indipendentemente dalle successive vicende del giudizio o dall'eventuale regressione dello stesso alle fasi precedenti, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui detta volontà sia stata manifestata attraverso un atto extraprocessuale, posto che la querela ha natura mista, non solo processuale, ma anche sostanziale. (Nella fattispecie, le persone offese si erano costituite parte civile per il delitto di minaccia grave prima dell'entrata in vigore del d.lgs 10 aprile 2018, n. 36, che ne ha previsto la perseguibilità a querela, e la persistenza della volontà punitiva è stata ravvisata nonostante la declaratoria di nullità della sentenza di condanna resa in primo grado e il successivo nuovo esercizio dell'azione penale dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2018 num. 36 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2018 num. 36 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 44114 del 2019 Rv. 277432-01, N. 26575 del 2024 Rv. 286741-01, N. 27147 del 2023 Rv. 284844-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273551-01

Sez. 5, Sentenza n. 13124 del 13/03/2026 Cc. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289805-01**

Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE. Estensore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA. Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA. Imputato: A. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 14/10/2025

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Computo dei termini di durata delle misure - Applicazione di misure restrittive della libertà personale - Compatibilità tra diversi titoli restrittivi - Nozione - Fattispecie.

In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, la compatibilità tra diversi titoli restrittivi della libertà personale, ai sensi dell'art. 297, comma 5, cod. proc. pen., va intesa come possibilità di coesistenza degli stessi, fondata sull'omogeneità qualitativa delle forme di compressione della libertà, che va verificata in concreto nella fase esecutiva della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il divieto di avvicinamento alla persona offesa, quale misura coercitiva non custodiale rimessa allo spontaneo adempimento del soggetto, non è compatibile con l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva del ricovero presso una REMS, con la conseguenza che i suoi effetti decorrono dalla cessazione dell'esecuzione di tale misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 5, Decreto Legge 22/12/2011 num. 211 CORTE COST., Legge 17/02/2012 num. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 212 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48375 del 2012 Rv. 254097-01, N. 9507 del 2006 Rv. 233893-01, N. 5556 del 2000 Rv. 220567-01, N. 28369 del 2022 Rv. 283663-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Ordinanza n. 13532 del 10/03/2026 Cc. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289885-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: PG C/ COCINA MARIA AGATA. P.M. SANSONETTI PASQUALE. (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE CATANIA, 05/12/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione proposta mediante l'utilizzo di mezzo diverso da quello prescritto - Giudice che ha ricevuto l'atto - Contenuto della verifica - Limiti - Invio al giudice competente - Condizioni.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 5291 del 2004 Rv. 227092-01, N. 42578 del 2024 Rv. 287234-02, N. 7403 del 2014 Rv. 259532-01, N. 33782 del 2013 Rv. 257117-01, N. 2469 del 2008 Rv. 239247-01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738-01, N. 35796 del 2023 Rv. 285134-02, N. 784 del 2007 Rv. 235849-01, N. 8823 del 2026 Rv. 289708-01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01, N. 21581 del 2009 Rv. 243888-01

Massime precedenti Difformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 21640 del 2018 Rv. 273149-01, N. 8104 del 2007 Rv. 236521-01, N. 1441 del 2024 Rv. 285634-01, N. 47051 del 2013 Rv. 257481-01, N. 39754 del 2025 Rv. 288879-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 5, Sentenza n. 14541 del 03/03/2026 Ud. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289871-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: S. P.M. SANSONETTI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/06/2025

661080 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - Omessa motivazione sui motivi nuovi - Automatica nullità della sentenza - Esclusione - Valutazione sulla ammissibilità e rilevanza dei motivi nuovi - Necessità.

Nel giudizio di cassazione, l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante non determina l'automatica nullità della sentenza di appello, in quanto il giudice di legittimità è tenuto a valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata contenga o meno argomentazioni e accertamenti incompatibili con i motivi nuovi o tali da consentire alla Corte stessa di procedere a una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 31278 del 2019 Rv. 276982-01

Sez. 5, Sentenza n. 15412 del 27/02/2026 Cc. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289811-01**

Presidente: **ROMANO MICHELE.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **GANDOLFO GIUSEPPA.** *P.M.* **VANORIO FABRIZIO.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/06/2025

677030 SENTENZA - NULLITA' - Correlazione tra accusa e sentenza - Riconoscimento in sentenza di una circostanza aggravante non contestata - Nullità assoluta della statuizione - Sussistenza - Ragioni.

La sentenza di condanna pronunciata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica in cui la Corte d'appello aveva riconosciuto per la prima volta in sentenza l'aggravante della esposizione della cosa a pubblico servizio, in difetto di qualsiasi riferimento, nell'imputazione, ad un allaccio diretto alla rete di distribuzione pubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Cod. Pen. art. 625 lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 11412 del 2021 Rv. 280748-01, N. 32682 del 2018 Rv. 273491-01

Massime precedenti Vedi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615-01, N. 1275 del 2023 Rv. 284298-01, N. 32706 del 2008 Rv. 240835-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35738 del 2010 Rv. 247838-01

Sez. 5, Sentenza n. 14964 del 19/02/2026 Cc. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289872-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Relatore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Imputato:* **MIJAILOVIC ROBERT.** *P.M.* **MIRANDA MARIA LUISA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 23/09/2025

673009 PROVE - ALIBI - Alibi falso - Valore di indizio - Sussistenza - Ragioni.

L'alibi rivelatosi falso, diversamente da quello soltanto non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42576 del 2015 Rv. 265148-01, N. 5060 del 2006 Rv. 233230-01, N. 37317 del 2019 Rv. 276647-01, N. 18118 del 2014 Rv. 261993-01, N. 11840 del 2004 Rv. 228386-01

Massime precedenti Vedi: N. 5602 del 2021 Rv. 281647-03, N. 10423 del 2020 Rv. 278751-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 14846 del 22/01/2026** Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289756-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: NERUCCI RICCARDO. Relatore: NERUCCI RICCARDO. Imputato: B. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/03/2025

603085 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - RISSA - Scontro tra gruppi contrapposti - Legittima difesa - Configurabilità - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente. (Fattispecie in cui è stata ritenuta correttamente motivata l'esclusione della causa di giustificazione, siccome invocata da chi aveva preso parte attiva allo scontro, afferrando le corrisanti per i capelli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 33112 del 2020 Rv. 279972-01

Massime precedenti Vedi: N. 12200 del 2020 Rv. 278728-01, N. 15090 del 2020 Rv. 279085-01

Sez. 5, **Sentenza n. 13521 del 22/01/2026** Ud. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289865-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: S. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 10/09/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Molestia - Nozione - Fattispecie.

In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta di indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, che determina un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano giudicato molesto l'invio da parte dell'agente alla persona offesa di un mazzo di fiori, accompagnato da un biglietto di auguri di buon onomastico, in quanto allo stesso aveva fatto seguito un secondo omaggio floreale corredato da un fraseggio volgare e ingiurioso, nel contesto di un rapporto interpersonale per il quale, in relazione a fatti precedenti, era già intervenuta condanna per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1753 del 2022 Rv. 282426-01

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 278931-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 15162 del 21/01/2026** Ud. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289870-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: BOCCAGNA ALESSANDRO. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 05/03/2025

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Criteri di giudizio - Indicazione - Fattispecie.

Il giudizio sui motivi abietti o futili non può essere riferito a un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza che aveva riconosciuto il motivo abietto nell'omicidio preterintenzionale perpetrato dal proprietario di un terreno gravato da servitù di passaggio ai danni del coniuge della proprietaria del fondo dominante, a seguito dell'esito a lui sfavorevole del giudizio possessorio istaurato dalla donna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42846 del 2010 Rv. 249010-01, N. 36892 del 2017 Rv. 270804-01, N. 55021 del 2017 Rv. 272393-01, N. 26013 del 2007 Rv. 237336-01

Sez. 5, **Sentenza n. 13518 del 15/01/2026** Ud. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289806-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: P. P.M. FURNARI FABIOLA. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, TRIBUNALE TERNI, 16/12/2024

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di assoluzione - Riforma in senso peggiorativo per l'imputato - Diversa valutazione delle prove dichiarative decisive poste a base della decisione di primo grado - Rinnovazione dibattimentale - Necessità - Richiesta ai testimoni di confermare la deposizione resa in primo grado - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice d'appello, che riformi una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della prova orale ritenuta decisiva, può limitarsi ad acquisire dai testi ritualmente convocati la mera conferma di quanto dichiarato nel primo processo purché le parti, nel rispetto del loro diritto al contraddittorio, siano state poste in condizione di partecipare alla rinnovazione della prova orale. (Nella fattispecie, relativa a riforma ai soli effetti civili della sentenza di primo grado, la Corte ha disatteso la censura con cui l'imputato si doleva di siffatta modalità di rinnovazione nonostante fosse stato messo in condizione di interloquire e formulare domande ai testi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16444 del 2020 Rv. 279425-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269787-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267489-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14827 del 15/01/2026 Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289810-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: BERTI ALESSIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 14/01/2025

661026 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - IN GENERE - Celebrazione in forma partecipata in assenza di istanza di trattazione orale - Assenza del difensore dell'imputato - Conseguenze - Nullità assoluta - Sussistenza.

In tema di giudizio di appello, qualora, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale da alcuna delle parti, la celebrazione del giudizio sia avvenuta in forma partecipata senza la presenza del difensore dell'imputato, la sentenza è viziata da nullità assoluta atteso che tale modello procedimentale prevede la presenza obbligatoria del difensore ed è del tutto difforme dal rito cartolare su cui la parte, in mancanza di altre rituali indicazioni, aveva fatto ragionevole affidamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33065 del 2024 Rv. 286935-01, N. 2315 del 2026 Rv. 289241-01, N. 3 del 2024 Rv. 285696-01, N. 3945 del 2017 Rv. 269058-01, N. 30606 del 2025 Rv. 288617-01, N. 35803 del 2025 Rv. 288681-01

Sez. 5, Sentenza n. 14835 del 15/01/2026 Cc. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289755-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: MAROTTA GIUSEPPE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 05/06/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Procedimento ex art. 35-ter ord. pen. - Fatto costitutivo della lesione - Allegazioni dell'istante - Valore - Presunzione relativa di veridicità - Condizioni - Conseguenze in tema di oneri probatori incombenti sull'Amministrazione penitenziaria - Fattispecie.

Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto della domanda di tutela compensativa, avendo il giudice di merito svolto adeguata istruttoria e fornito motivazione congrua in ordine alla insussistenza di condizioni inumane o degradanti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Legge 25/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 25/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 25/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23362 del 2018 Rv. 273144-01, N. 18328 del 2020 Rv. 279208-01

Massime precedenti Vedi: N. 41649 del 2019 Rv. 276879-01, N. 40232 del 2016 Rv. 268246-01, N. 32280 del 2018 Rv. 273851-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 13515 del 15/01/2026** Ud. (dep. 14/04/2026) Rv. **289904-02**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **MASINI TIZIANO.** Relatore: **MASINI TIZIANO.** Imputato: **SABATO STEFANO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/05/2025

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Corruzione tra privati - Reato di pericolo e di mera condotta - Violazione delle regole fiduciarie imposte dal rapporto obbligatorio - Sufficienza - Contenuto - Nocumento per la società - Necessità - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 cod. civ. - che, a seguito della riforma intervenuta con d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, si configura come reato di pericolo e di mera condotta - è sufficiente la sola violazione delle regole fiduciarie poste a fondamento della relazione di affidamento tra il datore di lavoro e il dipendente o, comunque, tra l'ente e la persona che con esso ha stipulato un mandato, indipendentemente dalla causazione di un qualsiasi nocumento, effettivo o potenziale, per la società. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di fedeltà tutelato dalla disposizione incriminatrice deve intendersi non soltanto come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, ovvero tali da creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi di questa, oppure idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2635, Decreto Legisl. 15/05/2017 num. 34

Massime precedenti Vedi: N. 5848 del 2013 Rv. 254832-01, N. 15265 del 2022 Rv. 283076-01

Sez. 5, **Sentenza n. 13515 del 15/01/2026** Ud. (dep. 14/04/2026) Rv. **289904-03**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **MASINI TIZIANO.** Relatore: **MASINI TIZIANO.** Imputato: **SABATO STEFANO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/05/2025

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Art. 2635 cod. civ. - Reato "a duplice schema" - Consumazione - Indicazione.

Il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 cod. civ., analogamente a quello di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen., si configura come reato "a duplice schema" e si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità, sicché, ove quest'ultima sia seguita all'iniziale promessa, è in tale ultimo momento che esso si consuma. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il delitto di corruzione tra privati può assumere le caratteristiche di reato eventualmente permanente, nel caso in cui il rapporto sinallagmatico sia strutturato con modalità operative di tipo seriale destinate a durare nel tempo, o anche quelle di reato a condotta frazionata, qualora il terzo si impegni a effettuare - e poi effettui - versamenti periodici di denaro al soggetto infedele a fronte di ripetute trasgressioni di questo ai propri doveri, con la conseguenza che, in entrambi i casi, il reato si consuma al compimento dell'ultima erogazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2635, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 16781 del 2021 Rv. 281089-01, N. 189 del 2020 Rv. 277814-01, N. 15641 del 2024 Rv. 286376-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 14824 del 15/01/2026** Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289809-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**.
Imputato: **MAZZARELLA SAVERIO**. P.M. **BALSAMO ANTONIO**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/09/2024

517002 CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli, in materia venatoria, svolti in ambiti diversi dalla tutela degli "animali da affezione", atteso che in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici, con esclusione della fauna selvatica o esotica, e che a tale categoria sono limitati i poteri di vigilanza attribuiti dall'art. 6, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 189, alle precisate guardie particolari giurate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato, nello svolgimento di perquisizioni e sequestri di animali esotici da parte delle guardie particolari giurate appartenenti al nucleo investigativo antibraconaggio dell'associazione Endas, il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 347, Legge 20/07/2004 num. 189 art. 6 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23631 del 2008 Rv. 240231-01, N. 21508 del 2019 Rv. 275676-01, N. 6146 del 2021 Rv. 281322-01

Massime precedenti Difformi: N. 27992 del 2019 Rv. 276224-01, N. 28727 del 2011 Rv. 250609-01

Massime precedenti Vedi: N. 42639 del 2024 Rv. 287236-01

Sez. 5, **Sentenza n. 13515 del 15/01/2026** Ud. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289904-06**

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. Estensore: **MASINI TIZIANO**. Relatore: **MASINI TIZIANO**.
Imputato: **SABATO STEFANO**. P.M. **BALSAMO ANTONIO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/05/2025

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Delitto di corruzione tra privati - Qualifica di esercente "funzioni direttive diverse" - Nozione - Indicazione.

In tema di delitto di corruzione tra privati, la qualifica di esercente "funzioni direttive diverse", che - in aggiunta e alternativa a quelle di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore - costituisce presupposto soggettivo per la configurabilità del reato di cui all'art. 2635, comma primo, cod. civ., compete a colui che è preposto a un ramo o servizio dell'impresa con il compito di attuare, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, le direttive dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2635

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 13515 del 15/01/2026** Ud. (dep. 14/04/2026) Rv. 289904-05

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **MASINI TIZIANO.** Relatore: **MASINI TIZIANO.** Imputato: **SABATO STEFANO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/05/2025

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Corruzione tra privati - Reato plurioffensivo - Ragioni.

Il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 cod. civ. ha natura plurioffensiva, in quanto non solo è posto a presidio della trasparenza del mercato e del divieto di concorrenza sleale tra imprese, ma investe anche il profilo "lealistico" dei rapporti fiduciari interni all'ente, intercorrenti tra lavoratore e datore di lavoro, che non possono essere orientati al perseguimento di profitti personali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2635

Sez. 5, **Sentenza n. 13753 del 09/01/2026** Cc. (dep. 15/04/2026) Rv. 289807-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Imputato: **P. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 03/02/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Reato abituale - Giudizio prognostico fondato unicamente sulla reiterazione della condotta - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudizio prognostico di ulteriore recidiva in relazione alla condanna per un reato abituale non può fondarsi esclusivamente sulla reiterazione della condotta, posto che questa costituisce un elemento strutturale di siffatta tipologia di reati. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4188 del 2023 Rv. 284092-01

Sez. 5, **Sentenza n. 14432 del 09/01/2026** Ud. (dep. 20/04/2026) Rv. 289866-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **SESSA RENATA.** Relatore: **SESSA RENATA.** Imputato: **DISSEGNA ORAZIO LUCIANO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE REGGIO EMILIA, 28/05/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Reato perseguibile a querela - Assoluzione dell'imputato con formula dubitativa - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

In caso di reati perseguibili a querela, sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione con formula dubitativa poiché questa comporta l'esclusione della condanna del querelante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato, risultando "in re ipsa" l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e, a maggior ragione, della colpa grave.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574

SEZIONE QUINTA

CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51681 del 2023 Rv. 285568-01, N. 3099 del 2023 Rv. 284345-01, N. 56929 del 2017 Rv. 271697-01

Sez. 5, Sentenza n. 14444 del 09/01/2026 Ud. (dep. **20/04/2026**) Rv. **289867-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **CAUSO TOMMASO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 18/06/2025

661004 IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE - Appello della parte civile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non contenente condanna al risarcimento dei danni - Appello incidentale dell'imputato in relazione all'affermazione di responsabilità - Ammissibilità - Ragioni.

Qualora la parte civile proponga appello avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ponendo in discussione l'omessa statuizione sugli interessi civili, è ammissibile l'appello incidentale dell'imputato che contesta l'affermazione di penale responsabilità, la quale costituisce il presupposto della condanna risarcitoria invocata dalla parte civile, dovendosi ritenere che il gravame incidentale investa un punto ricompreso nell'oggetto dell'impugnazione principale, qual è quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33885 del 2004 Rv. 229557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 10251 del 2007 Rv. 235699-01

Sez. 5, Sentenza n. 12615 del 19/12/2025 Ud. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289753-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **SALSICCIA SERGIO. P.M. LORI PERLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 09/12/2024

659063 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA - Atti di indagine - Acquisizione al fascicolo del dibattimento - Manifestazione implicita del consenso - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 2

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 19679 del 2010 Rv. 247120-01, N. 15624 del 2015 Rv. 263260-01, N. 1727 del 2015 Rv. 261927-01, N. 29678 del 2025 Rv. 288533-01, N. 13752 del 2021 Rv. 281088-01, N. 4635 del 2020 Rv. 278292-01

Massime precedenti Difformi: N. 24086 del 2024 Rv. 286469-01, N. 12881 del 2005 Rv. 231252-01

Sez. 5, Sentenza n. 12612 del 19/12/2025 Ud. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289883-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: ROSIGNOLI WALTER. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/03/2025

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Componenti del collegio sindacale - Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale - Preventivo accordo con gli amministratori - Necessità - Esclusione - Dolo - Contenuto - Prova - Elementi sintomatici - Indicazione.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacale non è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori della società, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che l'inerzia, negligenza o imperizia, nell'esercizio dei poteri di controllo, siano caratterizzate, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, anche nella forma di dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta prova è desumibile dalla presenza di segni esteriori, quali la conoscenza della gestione societaria, il lungo lasso di tempo in cui sono state attuate le operazioni distrattive, nonché la reiterazione e l'elevato importo delle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031-06, N. 44107 del 2018, N. 23175 del 2025 Rv. 288273-01, N. 26399 del 2014 Rv. 260215-01

Sez. 5, Sentenza n. 12626 del 19/12/2025 Cc. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289896-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: BIANCHINI EDOARDO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/10/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Proroga dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen. - Motivazione dell'ordinanza - Contenuti essenziali.

L'ordinanza di proroga dei termini di improcedibilità, emessa ai sensi dell'art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen., può essere motivata sinteticamente, purché contenga argomenti che sostengano la decisione del giudice, nel raffronto con gli indicatori normativi di complessità del processo (numero delle parti e delle imputazioni, complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare), che ne costituiscono il contenuto essenziale. (In motivazione la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della coerente valutazione giudiziale dei presupposti previsti dalla legge per disporre la proroga, salvo il potere di censurare gravi vizi motivazionali, quali la carenza assoluta o la motivazione meramente apparente).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25080 del 2003 Rv. 224611-01

Sez. 5, Sentenza n. 12626 del 19/12/2025 Cc. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289896-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: BIANCHINI EDOARDO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/10/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione - Proroga dei termini - Cause tipizzate di particolare complessità del giudizio - Alternatività - Sussistenza - Difficoltà organizzative dell'ufficio precedente - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di proroga dei termini di improcedibilità, le cause di complessità del giudizio di impugnazione, espressamente previste nel comma 4 dell'art. 344-bis cod. proc. pen., hanno valenza oggettiva e natura alternativa tra loro e possono ricomprendere anche difficoltà organizzative dell'ufficio giudiziario precedente, a condizione che, secondo una verifica concreta da condursi caso per caso, esse concorrano a delineare, anche per le loro ricadute istruttorie, una "complessa" questione di fatto o di diritto da risolvere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto idonea a giustificare la proroga dei termini l'esigenza, indicata in via secondaria rispetto all'incontestata ed evidente complessità del processo per numero elevato di parti oltreché di imputazioni, di recuperare atti rilevanti contenuti in un supporto digitale illeggibile, in quanto riferita ad un elemento istruttorio, interno alle dinamiche processuali, e non a generiche problematiche organizzative dell'ufficio giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01

Sez. 5, Sentenza n. 12611 del 19/12/2025 Ud. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289830-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: BENATELLI RICCARDO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 18/03/2025

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Delitto di infedeltà patrimoniale - Esercizio da parte dell'amministratore di attività imprenditoriale concorrente - Utilizzo dei dipendenti della società amministrata con addebito dei costi e sottrazione dei guadagni - Reato - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. l'esercizio da parte dell'amministratore, legale o di fatto, di un'attività imprenditoriale in concorrenza con quella della società amministrata, svolta mediante l'utilizzo di dipendenti di quest'ultima e con addebito alla stessa dei relativi costi ma con accredito dei guadagni alla diversa impresa antagonista riconducibile all'interesse dell'agente, poiché con questa condotta si realizza l'evento di danno costituito dal depauperamento del patrimonio dell'ente amministrato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 3397 del 2013 Rv. 254312-01, N. 37932 del 2017 Rv. 270613-01, N. 40921 del 2005 Rv. 232525-01, N. 50795 del 2019 Rv. 277728-01, N. 55412 del 2018 Rv. 274253-01, N. 28133 del 2025 Rv. 288703-02, N. 40446 del 2019 Rv. 277430-01

Sez. 5, Sentenza n. 12556 del 05/12/2025 Cc. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289884-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **OCCHIPINTI ANDREINA.** *Relatore:* **OCCHIPINTI ANDREINA.** *Imputato:* **FERORELLI VITO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 24/03/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Appello - Circostanza aggravante ad effetto speciale non contestata, ma ritenuta nel giudizio di primo grado - Circostanza determinativa della procedibilità di ufficio, ma non incidente sul trattamento sanzionatorio - Doveri del giudice di rilevare il difetto della condizione di procedibilità - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

Il giudice di appello, quando nel giudizio di primo grado è stata ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale che rende il reato procedibile di ufficio, la quale non è stata contestata dal pubblico ministero e non ha dispiegato i propri effetti sul trattamento sanzionatorio, non può dichiarare la nullità della sentenza impugnata, né ritenere esistente la circostanza, non avendo alcun potere attribuitogli a tal fine dalla legge, e deve perciò pronunciare sentenza di improcedibilità. (Fattispecie in tema di tentato furto, relativamente al quale il Tribunale aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante dall'esposizione alla pubblica fede nonostante questa circostanza non fosse stata legittimamente contestata dal pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30248 del 2025 Rv. 288593-01, N. 31446 del 2008 Rv. 240896-01, N. 32682 del 2018 Rv. 273491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01

Sez. 5, Sentenza n. 12352 del 20/11/2025 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289829-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE - RENOLDI CARLO ..** *Relatore:* **ROMANO MICHELE - RENOLDI CARLO ..** *Imputato:* **SARCONE GRANDE GIUSEPPE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/05/2024

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Potere di integrazione officiosa del giudice - Limiti temporali - Insussistenza - Condizioni.

In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può essere esercitato in qualsiasi momento, anche in sede di udienza fissata per eventuali repliche, stante l'assenza di disposizioni ostative, a condizione che sia garantito il diritto al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 47074 del 2014 Rv. 261279-01, N. 36236 del 2004 Rv. 229810-01, N. 21693 del 2009 Rv. 244638-01, N. 22196 del 2007 Rv. 236761-01, N. 48725 del 2014 Rv. 261228-01

Sez. 5, Sentenza n. 12352 del 20/11/2025 Ud. (dep. 02/04/2026) Rv. 289829-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE - RENOLDI CARLO ..**
Relatore: **ROMANO MICHELE - RENOLDI CARLO ..** *Imputato:* **SARCONE GRANDE GIUSEPPE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/05/2024

596001 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE - Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Nozione di "altra utilità" - Autorizzazione amministrativa - Configurabilità - Condizioni.

In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, nella nozione di "altra utilità", oggetto di attribuzione fittizia, può rientrare anche un'autorizzazione amministrativa, qualora l'effettivo "dominus" abbia interesse a non apparire suo titolare allo scopo di eludere le norme in materia di misure di prevenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 171 del 2026 Rv. 289103-01, N. 15781 del 2015 Rv. 263531-01, N. 32732 del 2016 Rv. 267707-01

Sez. 5, Sentenza n. 12352 del 20/11/2025 Ud. (dep. 02/04/2026) Rv. 289829-03

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE - RENOLDI CARLO ..**
Relatore: **ROMANO MICHELE - RENOLDI CARLO ..** *Imputato:* **SARCONE GRANDE GIUSEPPE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/05/2024

595039 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - RITRATTAZIONE - Contenuto - Inequivoca smentita e manifestazione del vero - Necessità.

La ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita chiara e non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione, né una parziale ammissione di fatti veri, né una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza resa, sostanzialmente confermi il precedente racconto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 376 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33078 del 2003 Rv. 226442-01, N. 9955 del 2016 Rv. 266472-01

Massime precedenti Vedi: N. 32574 del 2023 Rv. 285050-02

APRILE 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 15857 del 29/04/2026 Cc. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289864-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: BOSS ROMAN. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 15/04/2026

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Mandato di arresto europeo - Detenzione subita dopo la pronuncia della sentenza che dispone l'esecuzione del mandato di arresto europeo, nel caso in cui si protragga oltre la scadenza del termine di efficacia della custodia cautelare - Diritto all'indennizzo - Sussistenza - Esclusione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non spetta il diritto all'indennizzo per la restrizione subita dall'arrestato dopo la pronuncia della sentenza che dispone l'esecuzione del mandato di arresto europeo, nel caso in cui essa si protragga oltre la scadenza del termine di efficacia della custodia cautelare, ex art. 23, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 20255 del 2023 Rv. 284638-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251691-01

Sez. 6, Sentenza n. 15857 del 29/04/2026 Cc. (dep. **30/04/2026**) Rv. **289864-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: BOSS ROMAN. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 15/04/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Inefficacia della misura per scadenza del termine di custodia cautelare di cui all'art. 23, comma 5, legge n. 69 del 2005 - Rigetto della richiesta di liberazione - Ricorso per cassazione - Proponibilità.

In tema di mandato di arresto europeo, è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento che rigetta la richiesta di liberazione del consegnando per decorrenza del termine di efficacia della misura cautelare di cui all'art. 23, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9 com. 7, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21664 del 2007 Rv. 236981-01, N. 20849 del 2018 Rv. 272935-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14575 del 15/04/2026** Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289888-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: X. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/01/2026

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Omessa traduzione del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla domanda estradizionale - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, non è causa di nullità l'omessa traduzione del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla domanda estradizionale, di cui art. 704, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui l'estradando, assistito, fin dall'inizio della procedura, da un interprete, abbia ricevuto la traduzione orale dell'atto, essendogli stata garantita, in tal modo, la piena comprensione delle accuse e degli elementi probatori a suo carico in tempo utile per l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 1, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-02

Sez. 6, **Sentenza n. 14575 del 15/04/2026** Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289888-03**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: X. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/01/2026

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Reato politico a fini estradizionali - Utilizzo di parametri interpretativi di natura oggettiva - Necessità - Sussistenza - Finalità e scopi delle condotte - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, la nozione di "reato politico" deve essere intesa in conformità a parametri interpretativi di natura oggettiva, non potendo aversi riguardo alle finalità o agli scopi delle condotte incriminate, ma venendo in rilievo soltanto l'interesse giuridico leso, che deve afferire a profili di rilevanza politica, quali gli assetti organizzativi, la sicurezza nazionale o i fondamentali diritti di libertà garantiti dallo Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che, nel valutare la richiesta di estradizione di un cittadino di nazionalità cinese avanzata dagli Stati Uniti, ha ritenuto che la mera allegazione difensiva di avere agito su sollecitazione dei servizi di "intelligence" cinesi fosse, "ex se", insufficiente a qualificare come politico il reato in contestazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 8 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 5 com. 1, Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 5 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31123 del 2003 Rv. 226520-01, N. 5089 del 2014 Rv. 258148-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14575 del 15/04/2026** Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289888-04**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: X. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/01/2026

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Tutela della genitorialità e dell'interesse del minore - Rilevanza a fini dell'estradizione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, la tutela della genitorialità e l'interesse del minore rilevano, ai fini del rifiuto di consegna, nel solo caso in cui sussista un rischio concreto di violazione di diritti fondamentali a causa di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione, dell'assenza di garanzie idonee ad assicurare i contatti tra le parti o di preclusioni connesse alla nazionalità o ad altre condizioni personali dell'estradando. (Fattispecie relativa alla richiesta di estradizione di un cittadino cinese avanzata dagli Stati Uniti d'America, in cui, sulla base delle informazioni fornite dal Paese richiedente, è stato escluso il pregiudizio del diritto del detenuto alla tutela dei legami familiari, in particolare con la figlia di pochi mesi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 47125 del 2021 Rv. 282810-02, N. 15661 del 2024 Rv. 286513-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14575 del 15/04/2026** Cc. (dep. **21/04/2026**) Rv. **289888-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: X. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/01/2026

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Estradizione cautelare passiva - Requisitoria del procuratore generale - Obbligo di traduzione in forma scritta - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, la requisitoria del procuratore generale, con cui l'ufficio dà avvio al procedimento estradizionale, non rientra fra gli atti dei quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta, né fra quelli – da considerarsi essenziali affinché l'accusato conosca quanto gli viene contestato – dei quali il giudice può disporre la traduzione d'ufficio o su richiesta di parte. (Fattispecie relativa a estradando che, al momento della presentazione della requisitoria, era perfettamente informato degli addebiti a suo carico, essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritualmente tradottagli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703 com. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30499 del 2023 Rv. 284946-01, N. 40153 del 2024 Rv. 287043-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-02, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14179 del 09/04/2026** Cc. (dep. 17/04/2026) Rv. 289732-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: D'ALTERIO SALVATORE. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/06/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Sentenza a seguito di concordato in appello - Confisca del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen. - Sussistenza della prova dell'effettuato risarcimento del danno - Illegalità dell'ablazione - Sussistenza - Ragioni - Impugnabilità della statuizione relativa alla confisca con ricorso per cassazione per violazione di legge - Sussistenza.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è illegale la confisca disposta, ex art. 322-ter cod. pen., con sentenza resa in esito a concordato in appello, nel caso in cui risulti acquisita la prova dell'integrale restituzione del profitto da parte dell'imputato, posto che la stessa determinerebbe una duplice e ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in violazione del principio di proporzionalità, nonché del disposto dell'art. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la statuizione relativa alla confisca è, in tal caso, ricorribile per cassazione per violazione di legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 36444 del 2015 Rv. 264525-01, N. 34290 del 2023 Rv. 285175-01, N. 44189 del 2022 Rv. 284122-01, N. 21353 del 2020 Rv. 279286-01, N. 2762 del 2024 Rv. 285899-01, N. 4252 del 2019 Rv. 274946-02, N. 20887 del 2015 Rv. 263409-01, N. 12531 del 2019 Rv. 275884-01, N. 22641 del 2025 Rv. 288228-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03

Sez. 6, **Sentenza n. 14438 del 09/04/2026** Cc. (dep. 20/04/2026) Rv. 289798-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: E. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 13/11/2025

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Imputato irreperibile - Omessa pronuncia della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. - Nullità assoluta - Sussistenza - Conseguenze - Sanatoria prevista dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.

La sentenza emessa nei confronti di imputato irreperibile in violazione dell'obbligo di pronunciare sentenza di non doversi procedere a norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen. è affetta, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., da nullità assoluta per omessa notifica della "vocatio in ius", rilevabile, in quanto tale, in ogni stato e grado del processo, non trovando applicazione la sanatoria della nullità non eccepita con l'atto di appello, prevista dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la diversa ipotesi dell'erronea dichiarazione di assenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28726 del 2022 Rv. 283636-01, N. 37185 del 2019 Rv. 277339-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229539-01, N. 7697 del 2017 Rv. 269028-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14172 del 26/03/2026** Cc. (dep. 17/04/2026) Rv. **289816-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: S. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 22/12/2025

663026 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Persona offesa del delitto di maltrattamenti - Documentazione ex art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen. - Verifica in concreto della condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante - Necessità - Onere della probatorio della difesa - Esclusione - Fattispecie.

In tema di indagini preliminari, la polizia giudiziaria, nell'assumere sommarie informazioni dalla persona offesa del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è tenuta, per la natura del reato, ad accertare concretamente la condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante, in funzione della verifica della sussistenza dell'obbligo di documentazione con le modalità di cui all'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., ma non grava sulla difesa il relativo onere probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni, non documentate con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, rese dalla persona offesa del delitto di maltrattamenti, commesso con violenza sulla persona nell'ambito di una relazione affettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater

Massime precedenti Vedi: N. 27743 del 2024 Rv. 286907-01, N. 58318 del 2018 Rv. 274739-01, N. 35657 del 2025 Rv. 288751-01, N. 29821 del 2023 Rv. 284981-02, N. 8016 del 2024 Rv. 285937-01, N. 6217 del 2025 Rv. 287581-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

Sez. 6, **Sentenza n. 13877 del 26/03/2026** Ud. (dep. 16/04/2026) Rv. **289775-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: DI LEO GIUSEPPE. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/02/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Dichiarazione di inammissibilità del concordato in appello e prosecuzione del giudizio - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento con cui la Corte di appello, dichiarato inammissibile il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, avendo lo stesso natura ordinatoria. (Fattispecie in cui la richiesta di concordato era stata dichiarata inammissibile perché tardiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2647 del 2026 Rv. 289005-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14480 del 26/03/2026** Ud. (dep. 21/04/2026) Rv. **289854-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PG C/ KORITA ERION. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 24/02/2025

661003 IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - Art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Inappellabilità da parte del pubblico ministero - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minor complessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2025 Rv. 288029-01, N. 20143 del 2025 Rv. 288070-01, N. 6984 del 2025 Rv. 287528-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14480 del 26/03/2026** Ud. (dep. 21/04/2026) Rv. **289854-02**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PG C/ KORITA ERION. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 24/02/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione proposta mediante l'utilizzazione di mezzo diverso da quello prescritto - Giudice che ha ricevuto l'atto - Verifica - Contenuto - Indicazioni.

In tema di impugnazioni, il giudice adito, nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo diverso da quello consentito, deve limitarsi, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare la sua oggettiva impugnabilità e la sussistenza della "voluntas impugnationis" ossia dell'intento di sottoporre il provvedimento gravato a sindacato giurisdizionale, trasmettendo, quindi, gli atti al giudice competente, senza accertare, ai fini del vaglio sull'ammissibilità dell'impugnazione, se la parte abbia inteso effettivamente esperire un mezzo impugnatorio non previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738-01, N. 35796 del 2023 Rv. 285134-02, N. 42578 del 2024 Rv. 287234-02, N. 8823 del 2026 Rv. 289708-01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01

Massime precedenti Difformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 1441 del 2024 Rv. 285634-01, N. 39754 del 2025 Rv. 288879-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01

Massime precedenti Vedi: N. 16 del 1998 Rv. 209336-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 15020 del 25/03/2026** Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289857-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: M. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 11/10/2024

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Interesse a dolersi della qualificazione giuridica - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di appello che, in riforma della decisione di condanna resa nel giudizio di primo grado, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica e dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nel caso in cui l'operata riqualificazione possa incidere sulla quantificazione del danno risarcibile. (Fattispecie in cui la Corte di appello, a seguito della derubricazione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. in quello di cui all'art. 571 cod. pen., aveva revocato le statuizioni civili disposte in primo grado in favore della parte civile ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39898 del 2012 Rv. 254672-01, N. 25597 del 2019 Rv. 277311-01, N. 12139 del 2012 Rv. 252164-01, N. 8577 del 2001 Rv. 218427-01

Massime precedenti Difformi: N. 11429 del 1997 Rv. 209643-01

Massime precedenti Vedi: N. 21869 del 2023 Rv. 284748-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40000 del 2025 Rv. 288799-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14884 del 25/03/2026** Ud. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289891-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: G. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/09/2024

597038 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Permanenza - Cessazione - Indicazione.

La permanenza del delitto di sottrazione di minori cessa anche allorquando, nella vigenza di un regime di affidamento condiviso, sopravviene un provvedimento giudiziale con cui è stabilita la collocazione del minore presso il genitore resosi autore della condotta sottrattiva, venendo meno, in tale momento, l'antigiuridicità della condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41658 del 2016 Rv. 268263-01, N. 17799 del 2014 Rv. 260157-01, N. 16457 del 2026 Rv. 289713-01, N. 49579 del 2015 Rv. 265651-01, N. 4186 del 2017 Rv. 269069-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14884 del 25/03/2026** Ud. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289891-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: G. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/09/2024

597038 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Impedimento dell'esercizio della funzione educativa e di ogni forma di estrinsecazione della responsabilità genitoriale - Necessità - Possibilità del genitore cui il minore è stato sottratto di contattarlo - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di minori, è necessario che il soggetto agente impedisca all'altro genitore l'esercizio della funzione educativa e, in generale, di ogni forma di estrinsecazione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante, per converso, che quest'ultimo sia a conoscenza del luogo in cui il minore si trova e possa contattarlo tramite la mediazione dell'autore della condotta di sottrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41658 del 2016 Rv. 268263-01, N. 4186 del 2017 Rv. 269069-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15019 del 25/03/2026** Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289851-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: M. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 06/06/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale - Applicazione automatica - Sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2025 - Effetti - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Sussistenza - Criteri.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34, comma secondo, cod. pen., ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2025, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tener conto, ai fini della sua irrogazione e della determinazione della sua durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il genitore autore del reato e il minore e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29672 del 2020 Rv. 279950-02

Sez. 6, **Sentenza n. 14888 del 24/03/2026** Cc. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289781-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: CANFAROTTA SALVATORE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 13/01/2025

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Prova nuova - Novità riferita alla prova e non al fatto che ne costituisce l'oggetto - Deduzione del fatto nel corso del procedimento di prevenzione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

In tema di confisca di prevenzione, la novità idonea a giustificare la revoca della misura, ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, afferisce alla prova dedotta e non al fatto che ne costituisce l'oggetto, essendo irrilevante che quest'ultimo, pur noto agli interessati, non sia stato dagli stessi dedotto nel corso del procedimento di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto di rigetto della richiesta di revoca basata sul rinvenimento di un atto di donazione, sul rilievo che la circostanza fattuale della liberalità era già emersa nel corso del giudizio di prevenzione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01, N. 2648 del 2026 Rv. 289227-01

Sez. 6, Sentenza n. 13507 del 17/03/2026 Ud. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289731-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: C. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 13/06/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di appello - Istanza di sostituzione del difensore non munito di procura speciale - Trattazione partecipata con imputato presente - Consenso alla sostituzione espresso dal medesimo difensore - Sufficienza - Ragioni.

Nel giudizio di appello celebrato con trattazione partecipata, alla presenza dell'imputato, il difensore privo di procura speciale, che, con i motivi di appello o con i motivi nuovi, abbia fatto richiesta di applicazione di pene sostitutive, può, altresì, manifestare il consenso alla sostituzione, agendo, in tal caso, non nella qualità di procuratore di fatto, ma come "mero nuncius" della volontà dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. Z)

Massime precedenti Vedi: N. 300 del 2025 Rv. 287415-01, N. 5985 del 2026 Rv. 289419-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01, N. 9977 del 2008 Rv. 238680-01

Sez. 6, Sentenza n. 14882 del 17/03/2026 Ud. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289890-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: I. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 06/03/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Aggravante del fatto commesso in presenza di minore, ex art. 572, comma secondo, cod. pen. - Necessità che il minore comprenda la portata lesiva o offensiva degli atti - Esclusione.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, non è necessario, per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., che il minore esposto alla percezione della condotta illecita abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 55833 del 2017 Rv. 271670-01, N. 10578 del 2026 Rv. 289536-01, N. 18097 del 2020 Rv. 280037-01, N. 39508 del 2025 Rv. 289028-01, N. 893 del 2026 Rv. 289273-01, N. 9802 del 2025 Rv. 287721-01, N. 20128 del 2025 Rv. 288101-01

Sez. 6, Sentenza n. 13032 del 17/03/2026 Cc. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289778-02**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **TONDIN FEDERICA.** *Relatore:* **TONDIN FEDERICA.** *Imputato:* **DI LEO GRETA. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VIBO VALENTIA, 19/11/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Riesame - Ambito del controllo - Riferimento al difetto dell'elemento soggettivo - Necessità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il Tribunale del riesame, pur non potendo procedere all'accertamento di merito, né esercitare il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2808 del 2009 Rv. 242650-01, N. 23944 del 2008 Rv. 240521-01, N. 21736 del 2007 Rv. 236474-01, N. 16153 del 2014 Rv. 259337-01

Massime precedenti Vedi: N. 2181 del 2021 Rv. 280587-01

Sez. 6, Sentenza n. 14741 del 17/03/2026 Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289850-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **LICCI ROBERTA.** *Relatore:* **LICCI ROBERTA.** *Imputato:* **VILLARICCA PASQUALE. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/06/2025

606020 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE - Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale - Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Divieto di applicazione sancito dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2), cod. pen - Limiti - Indicazione.

Il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2), cod. pen, opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest'ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis com. 3 lett. 2, Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57 com. 2 lett. B, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 5 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 08/08/2019 num. 77 art. 1, Decreto Legge 14/06/2019 num. 53 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23623 del 2024 Rv. 286629-01, N. 31231 del 2020 Rv. 279886-01, N. 31930 del 2022 Rv. 283482-01, N. 35099 del 2015 Rv. 264531-01, N. 1803 del 2026 Rv. 289200-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 12326 del 17/03/2026 Ud. (dep. **01/04/2026**) Rv. **289815-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ZAVAGLIA FRANCESCA. Relatore: ZAVAGLIA FRANCESCA. Imputato: GIANNI VITO. P.M. VANORIO LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 27/05/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua attribuibilità all'imputato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

Il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, postulando l'accertamento del reato, impone al giudice di motivare anche in ordine alla sussistenza del fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, e alla sua attribuibilità all'imputato, sicché dev'essere annullata con rinvio la sentenza priva di motivazione sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

Sez. 6, Sentenza n. 13032 del 17/03/2026 Cc. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289778-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: DI LEO GRETA. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VIBO VALENTIA, 19/11/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 324, comma 3, cod. proc. pen. - Omessa trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di dichiarazioni assunte durante le indagini - Inefficacia della misura - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari reali, l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame, ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari non determina la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, nel caso in cui tali verbali non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del giudice che ha disposto la misura. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso, per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nei confronti del legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica, sul rilievo che le dichiarazioni dei tesserati non erano state trasmesse neppure al giudice che aveva adottato il provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25632 del 2018 Rv. 273348-01, N. 10431 del 2026 Rv. 289613-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19853 del 2002 Rv. 221393-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14882 del 17/03/2026** Ud. (dep. 24/04/2026) Rv. **289890-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. Estensore: **CAPOZZI ANGELO**. Relatore: **CAPOZZI ANGELO**. Imputato: **I. P.M. SCIARRETTA LUCA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 06/03/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Modifica dell'art. 572 cod. pen. introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 181 del 2025 - Condotte violente e moleste proseguite dopo la cessazione della convivenza - Concorso del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi con quello di atti persecutori aggravati - Configurabilità - Ragioni.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche a seguito della novellazione dell'art. 572 cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha incluso nel novero delle parti lese anche la persona non più convivente, ove tra la stessa e il soggetto agente sussista un vincolo nascente dalla filiazione, concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., perpetrato con condotte violente e moleste che, avviate nell'ambito della comunità familiare, siano proseguite dopo la cessazione della convivenza, posto che non v'è assorbimento dei comportamenti criminosi successivi alla cessazione della convivenza in quelli maltrattanti ad essi antecedenti e non può applicarsi retroattivamente l'indicata novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis com. 2, Legge 02/12/2025 num. 181 art. 1 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 294 del 2026 Rv. 289121-01, N. 22337 del 2025 Rv. 288206-01, N. 29928 del 2025 Rv. 288417-01, N. 43846 del 2023 Rv. 285330-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14879 del 12/03/2026** Ud. (dep. 24/04/2026) Rv. **289862-01**

Presidente: **CAPOZZI ANGELO**. Estensore: **LICCI ROBERTA**. Relatore: **LICCI ROBERTA**. Imputato: **PADOAN CRISTIAN**. P.M. **SCIARRETTA LUCA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 29/09/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Ricezione, da parte del detenuto, di telefono cellulare privo di SIM - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., la condotta della persona ristretta che indebitamente riceve un apparecchio telefonico, pur se privo di scheda SIM.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 391 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4819 del 2026 Rv. 289329-01, N. 14887 del 2026 Rv. 289760-01, N. 25746 del 2025 Rv. 288187-01, N. 42941 del 2024 Rv. 287262-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14887 del 12/03/2026** Cc. (dep. 24/04/2026) Rv. **289760-01**

Presidente: **CAPOZZI ANGELO**. Estensore: **BIONDI GIUSEPPE**. Relatore: **BIONDI GIUSEPPE**. Imputato: **PMT C/ SPADARO MARCO**. P.M. **SALVADORI SILVIA**. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE VITERBO, 27/12/2025

SEZIONE SESTA

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Introduzione di apparecchio telefonico privo di scheda SIM all'interno di un istituto penitenziario - Finalizzata a renderlo disponibile a un detenuto - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta di chi introduce in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico mobile privo della scheda SIM, onde renderlo disponibile a persona detenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 391 ter, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9, Legge 18/12/2020 num. 173 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 25746 del 2025 Rv. 288187-01

Massime precedenti Vedi: N. 25194 del 2025 Rv. 288468-01, N. 4819 del 2026 Rv. 289329-01, N. 1787 del 2026 Rv. 289086-01, N. 4189 del 2025 Rv. 287493-01, N. 42941 del 2024 Rv. 287262-01

Sez. 6, Sentenza n. 13031 del 11/03/2026 Ud. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289751-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **INCALZA FRANCESCO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/07/2025

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Atti interni - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di falso ideologico, la nozione di atto pubblico, rilevante ai fini della configurabilità del delitto, è più ampia di quella desumibile dal disposto dell'art. 2699 cod. civ., la stessa ricomprendendo anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, quali gli atti di impulso di procedimenti amministrativi, indipendentemente dalla circostanza che il loro contenuto sia integralmente recepito nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca mero presupposto implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva attribuito natura di atto pubblico alla relazione di servizio redatta, su richiesta del superiore gerarchico, da alcuni agenti di polizia, per documentare lo svolgimento di un intervento concretamente eseguito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Civ. art. 2699

Massime precedenti Conformi: N. 10398 del 2025 Rv. 287780-02, N. 14486 del 2011 Rv. 249858-01, N. 9368 del 2014 Rv. 258952-01, N. 38455 del 2019 Rv. 277092-01

Massime precedenti Vedi: N. 8198 del 2026 Rv. 289591-01, N. 50082 del 2017 Rv. 271625-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15983 del 2006 Rv. 233423-01

Sez. 6, Sentenza n. 12666 del 11/03/2026 Cc. (dep. **03/04/2026**) Rv. **289853-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **GEMASSMER HELMUT. P.M. LORI PERLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 20/10/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Provvedimento di confisca di beni ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 - Riconoscimento ed esecuzione in

SEZIONE SESTA

Italia - Proporzionalità della misura - Valutazione da parte dell'autorità dello Stato di esecuzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca emesso dall'autorità di altro Stato dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, attuato dal d.lgs. 7 dicembre 2023 n. 203, il giudizio di proporzionalità tra i beni da vincolare e il contenuto del provvedimento di confisca esula dalle valutazioni demandate all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, in quanto riservato allo Stato di emissione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che, nell'ordinamento interno, la confisca prevista per il corrispondente reato di cui all'art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riguardasse il solo profitto e non anche il prodotto del reato, con conseguente infondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 1 lett. 3, Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 19 lett. H, Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 33, Decreto Legisl. 07/12/2023 num. 203, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47141 del 2023 Rv. 285496-03 Rv. 285496-01

Massime precedenti Vedi: N. 35707 del 2021 Rv. 282109-01

Sez. 6, Sentenza n. 13093 del 10/03/2026 Cc. (dep. **09/04/2026**) Rv. **289730-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PIRITORE FILIPPO. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 10/11/2025

595056 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FRODE PROCESSUALE - IN GENERE - Delitto di depistaggio dichiarativo - Prova della falsità delle dichiarazioni - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia effettivamente idonea ad incidere, con effetto inquinante, su un'indagine o su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, ove contestato nella forma "dichiarativa", non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni, occorrendo la dimostrazione dell'incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 375

Massime precedenti Vedi: N. 32470 del 2024 Rv. 286858-01, N. 7572 del 2023 Rv. 284269-01, N. 34271 del 2022 Rv. 283727-01

Sez. 6, Sentenza n. 13892 del 04/03/2026 Cc. (dep. **16/04/2026**) Rv. **289889-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: MICALIZZI VERONICA. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE PALERMO, 23/10/2025

678012 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA - Decreto penale di condanna ritualmente notificato - Richiesta di restituzione nel termine per presentare opposizione - Onere di allegazione delle ragioni della mancata effettiva conoscenza del decreto - Sussistenza - Esclusione - Precisazioni.

SEZIONE SESTA

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, l'istante, nel caso in cui l'atto gli sia stato ritualmente notificato, non è tenuto ad indicare le specifiche ragioni per le quali non ne ha avuto effettiva conoscenza, essendo sufficiente, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che allegghi di non averne avuto tempestiva conoscenza e di non avere volontariamente rinunciato a proporre opposizione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, ove il predetto onere sia assolto, il giudice deve accertare, compiendo all'uopo ogni necessaria verifica, la mancata conoscenza tempestiva dell'atto e, in presenza di situazioni di incertezza, è tenuto a disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462

Massime precedenti Difformi: N. 12842 del 2025 Rv. 287788-01, N. 22509 del 2018 Rv. 273400-01, N. 3882 del 2018 Rv. 271944-01

Massime precedenti Vedi: N. 6900 del 2021 Rv. 280936-01, N. 10443 del 2019 Rv. 276124-01, N. 4654 del 2016 Rv. 266281-01, N. 51107 del 2016 Rv. 268855-01

Sez. 6, Sentenza n. 13571 del 03/03/2026 Cc. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289789-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: P. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE LATINA, 16/07/2025

663020 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - Stato di quasi-flagranza - Reato abituale - Tracce del reato - Riferibilità alla persona dell'indagato - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza dello stato di "quasi flagranza" di un reato abituale, è necessario che gli operanti, ove non abbiano avuto diretta percezione di alcun segmento della condotta tipica, rinvenivano tracce del reato inequivocabilmente riconducibili alla persona dell'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva escluso lo stato di "quasi flagranza" del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sul rilievo che fosse fondato unicamente sullo stato di agitazione della persona offesa e sul disordine riscontrato nell'abitazione in cui essa era stata rinvenuta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 44090 del 2014 Rv. 260718-01, N. 34551 del 2013 Rv. 256128-01, N. 7139 del 2019 Rv. 275085-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39131 del 2016 Rv. 267591-01

Sez. 6, Sentenza n. 14877 del 26/02/2026 Ud. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289799-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: MARINO GIOVANNI. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/05/2025

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Appropriazione, da parte di un portalettere, di corrispondenza contenente carte di credito e relativi codici di attivazione - Indebito utilizzo da parte di terzi e reimmissione nel circuito postale - Configurabilità del reato - Delitto di peculato d'uso - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

Integra il delitto di peculato, e non quello di peculato d'uso, la condotta del portalettere che, avendo la disponibilità della corrispondenza in ragione del servizio, si appropria di una raccomandata contenente una carta di credito e consente a terzi di fare di quest'ultima un indebito utilizzo antecedentemente alla sua reimmissione nel circuito postale in uno ai relativi codici di attivazione, in quanto tale comportamento risulta incompatibile con la nozione di "uso momentaneo" della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 com. 1, Cod. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49843 del 2018 Rv. 274205-01

Sez. 6, Sentenza n. 14885 del 26/02/2026 Cc. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289817-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **LICCI ROBERTA.** *Relatore:* **LICCI ROBERTA.**
Imputato: **PMT C/ CAVALLARO SALVATORE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE LARINO, 24/10/2025

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Mancata convalida - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Contestuale rigetto della richiesta di emissione di misura cautelare - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Esclusione - Conseguenze - Indicazione.

E' esperibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell'arresto o del fermo, ma non nei confronti del contestuale provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare, che è impugnabile dal pubblico ministero con appello ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen., sicché, ove quest'ultimo abbia proposto un unico ricorso con riguardo ad entrambi i provvedimenti, tale impugnativa può essere decisa, in sede di legittimità, nella sola parte afferente alla mancata convalida del provvedimento precautelare, dovendo essere, invece, convertita in appello, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nella parte relativa al rigetto dell'istanza cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Massime precedenti Difformi: N. 9524 del 2020 Rv. 278565-01

Massime precedenti Vedi: N. 34031 del 2003 Rv. 226757-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 6, Sentenza n. 14739 del 26/02/2026 Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289790-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **LICCI ROBERTA.** *Relatore:* **LICCI ROBERTA.**
Imputato: **P. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 21/02/2025

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Obblighi ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Fatti di maltrattamento perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 e proseguiti dopo - Applicabilità - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019, n. 69, che subordina la concessione del beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche ai fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi

SEZIONE SESTA

prima dell'entrata in vigore dell'indicata novella, ma protrattisi in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato, e salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per l'autonomia dei fatti, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 32577 del 2022 Rv. 283617-01

Massime precedenti Vedi: N. 24710 del 2021 Rv. 281528-01

Sez. 6, Sentenza n. 13352 del 24/02/2026 Ud. (dep. **13/04/2026**) Rv. **289752-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **BIONDI GIUSEPPE.** *Relatore:* **BIONDI GIUSEPPE.** *Imputato:* **A. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/04/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Parte civile - Sentenza di appello - Riforma della declaratoria di prescrizione, in accoglimento dell'appello dell'imputato - Assoluzione perché il fatto non sussiste - Interesse ad impugnare della parte civile - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, accogliendo l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di primo grado, dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, abbia assolto il predetto perché il fatto non sussiste, posto che tale pronuncia, diversamente dalla declaratoria di estinzione del reato, postula un accertamento nel merito dell'insussistenza del fatto, idoneo a spiegare effetti nel giudizio civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 15664 del 2023 Rv. 284487-01, N. 46913 del 2016 Rv. 268058-01, N. 6568 del 2022 Rv. 282689-01

Sez. 6, Sentenza n. 12507 del 19/02/2026 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289758-01**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **JELMONI ALESSANDRO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/01/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Prescrizioni ex art. 56-ter legge n. 689 del 1981 - Natura giuridica - Indicazioni - Applicazione in caso di concordato in appello - Obbligatorietà.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni del divieto di espatrio e dell'obbligo di permanenza in un determinato ambito territoriale, previste dall'art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, per la semilibertà sostitutiva, per la detenzione domiciliare sostitutiva e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non hanno natura di pene accessorie, la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma costituiscono contenuto

SEZIONE SESTA

necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di concordato in appello.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 64 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. D) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Vedi: N. 41487 del 2024 Rv. 287261-02, N. 30440 del 2025 Rv. 288509-01

Sez. 6, Sentenza n. 14737 del 17/02/2026 Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289852-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Relatore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Imputato:* **M. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/09/2025

671011 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE - Art. 79 cod. proc. pen. - Come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 - Costituzione di parte civile successiva all'ordinanza che dispone il rito abbreviato - Tardività - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio abbreviato, è tardiva la costituzione di parte civile intervenuta dopo l'emissione del provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio con il rito speciale, in quanto, a seguito della modifica dell'art. 79 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lo sbarramento processuale è costituito dalla ultimazione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto intempestiva la costituzione di parte civile intervenuta, nel rito abbreviato disposto a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, successivamente al controllo della regolare costituzione delle parti e all'ammissione dell'integrazione probatoria richiesta dall'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C 1

Massime precedenti Difformi: N. 653 del 2026 Rv. 289250-01

Massime precedenti Vedi: N. 40971 del 2025 Rv. 289043-01

Sez. 6, Sentenza n. 12322 del 17/02/2026 Ud. (dep. **01/04/2026**) Rv. **289747-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Relatore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Imputato:* **ACCORINTI DOMENICO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 08/05/2025

606099 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - Nozione di proprietario - Coincidenza con quella civilistica - Esclusione - Mera disponibilità del bene - Sufficienza.

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, di cui all'art. 334 cod. pen., la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendo la stessa intendersi in senso estensivo, sì da includervi anche la persona che ha l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne è reale utilizzatrice.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40597 del 2012 Rv. 254000-01, N. 22529 del 2018 Rv. 273387-01

Sez. 6, Sentenza n. 14738 del 17/02/2026 Ud. (dep. **23/04/2026**) Rv. **289855-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: I. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/05/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Delitto abituale - Differenza con il reato continuato - Specifico programma criminoso - Necessità - Esclusione - Consapevolezza di persistere nell'attività delittuosa - Sufficienza - Conseguenze.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la natura abituale del delitto non richiede, diversamente dal reato continuato, la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale le condotte, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, essendo sufficiente la consapevolezza del soggetto agente di persistere nell'attività delittuosa, sicché la cessazione della condotta maltrattante, seguita, dopo un significativo lasso temporale, da ulteriori comportamenti vessatori in danno della medesima vittima, integra due reati autonomi, che, solo in presenza di unitarietà del disegno criminoso, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15146 del 2014 Rv. 259677-01, N. 56961 del 2017 Rv. 272200-01

Sez. 6, Sentenza n. 12518 del 12/02/2026 Cc. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289761-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: HAUSLER FRANK. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 27/11/2025

675027 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE - Sentenza di non luogo a procedere per assenza dell'estradando dal territorio dello Stato emessa dal consigliere delegato - Nullità assoluta - Sussistenza - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, è affetta da nullità assoluta per difetto di capacità del giudice, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere per assenza dell'estradando nel territorio dello Stato, emessa dal consigliere delegato anziché dalla Corte di appello in composizione collegiale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A), Costituzione art. 25 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8601 del 2022 Rv. 282912-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 13713 del 12/02/2026 Ud. (dep. **15/04/2026**) Rv. **289779-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: FARINA ANTONIO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 03/03/2025

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Valutazione demandata al giudice dell'impugnazione - Natura bifasica del giudizio - Sussistenza - Contenuto - Indicazioni.

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, il giudice, ove nelle more sia intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, è tenuto a svolgere un giudizio bifasico, valutando "in primis", con cognizione piena, i motivi di impugnazione agli effetti penali, in funzione della verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento nel merito, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e pronunciando poi, in esito all'esclusione di tale possibilità e alla declaratoria di prescrizione, le statuizioni civili alla stregua della regola processualcivile del "più probabile che non", a norma degli artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01 Rv. 244274-01

Sez. 6, Sentenza n. 13873 del 12/02/2026 Ud. (dep. **16/04/2026**) Rv. **289780-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: SPADAFORA ALESSANDRO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 27/05/2025

673001 PROVE - IN GENERE - Onere di allegazione da parte dell'imputato del fatto a lui favorevole - Configurabilità - Contenuto - Principio di cd. "vicinanza della prova" - Rilevanza - Fattispecie.

Nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. "vicinanza della prova", acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen. di un soggetto che, a fronte della prova dell'accusa, aveva prospettato che il finanziamento pubblico percepito era stato destinato alle finalità per il quale era stato erogato, senza allegare, tuttavia, elementi utili a sostegno, pur trattandosi di circostanze agevolmente documentabili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 20171 del 2013 Rv. 255916-01, N. 6734 del 2020 Rv. 278373-01, N. 12099 del 2019 Rv. 275284-01, N. 32937 del 2014 Rv. 261657-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 15409 del 10/02/2026** Cc. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289892-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: SIRACUSA VINCENZO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NOVARA, 21/11/2025

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Dati personali - Principio di proporzionalità - Valenza qualitativa - Conseguenze - Bilanciamento fra opposti interessi - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sequestro probatorio, il principio di proporzionalità, cui deve riconoscersi valenza anche qualitativa nel caso in cui il vincolo comporti l'accesso a dati digitali, acquisibili con le moderne tecnologie in modo massivo e indiscriminato, impone la necessaria comparazione tra l'entità della lesione al diritto di riservatezza e la valenza del fine perseguito dall'autorità inquirente, in ossequio ai criteri interpretativi delle garanzie costituzionali quali delineati dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché alle corrispondenti garanzie sancite dalla Carta dei diritti fondamentali della medesima istituzione sovranazionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Costituzione art. 42, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 5 com. 4, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40451 del 2025 Rv. 288989-02, N. 17677 del 2025 Rv. 288139-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15409 del 10/02/2026** Cc. (dep. **28/04/2026**) Rv. **289892-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: SIRACUSA VINCENZO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NOVARA, 21/11/2025

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Dati informatici - Criteri di selezione del materiale da sottoporre al vincolo - Indicazione.

In tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 543 del 2026 Rv. 289205-01, N. 9797 del 2025 Rv. 287778-02, N. 17677 del 2025 Rv. 288139-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-02

Sez. 6, **Sentenza n. 15015 del 04/02/2026** Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289863-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: ANGIONI MARIA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/03/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento ex art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. - Atti urgenti - Preclusione - Esclusione.

SEZIONE SESTA

In tema di false informazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento prevista dall'art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. non preclude il compimento di atti d'indagine urgenti, intesi quali atti non rinviabili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 467, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19775 del 2019 Rv. 275683-01, N. 10908 del 2019 Rv. 275212-01

Sez. 6, Sentenza n. 15015 del 04/02/2026 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289863-03**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **ANGIONI MARIA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/03/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento ex art. 371-bis, comma 2, cod. pen. - Compimento di atti del pubblico ministero diversi da quelli non rinviabili - Nullità - Condizioni.

In tema di false informazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. non comporta la nullità degli atti compiuti dal pubblico ministero diversi da quelli non rinviabili, salvo che essi determinino pregiudizio per l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'indagato, trovando applicazione, in tal caso, le nullità previste dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., DPR 20/01/1992 num. 23 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19775 del 2019 Rv. 275683-01, N. 10908 del 2019 Rv. 275212-01, N. 11838 del 1997 Rv. 209343-01 Rv. 209343-01

Sez. 6, Sentenza n. 15015 del 04/02/2026 Ud. (dep. **27/04/2026**) Rv. **289863-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **ANGIONI MARIA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/03/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento ex art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. - Natura giuridica - Finalità - Individuazione.

In tema di false informazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento prevista dall'art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. configura un'ipotesi sospensiva eccezionale e atipica, finalizzata ad ancorare il predicato di falsità delle dichiarazioni a una delibazione, da parte del giudice del procedimento nel cui ambito esse si inseriscono, del compendio istruttorio di riferimento, espressa in un decreto di archiviazione, in una sentenza di non luogo a procedere o, comunque, in una sentenza di primo grado.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 19775 del 2019 Rv. 275683-01, N. 10908 del 2019 Rv. 275212-01, N. 42904 del 2010 Rv. 248813-01

Sez. 6, Sentenza n. 14876 del 03/02/2026 Ud. (dep. **24/04/2026**) Rv. **289856-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **BIONDI GIUSEPPE.** *Relatore:* **BIONDI GIUSEPPE.** *Imputato:* **PERRICONE PASQUALE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 27/06/2024

673076 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITA' - AUSILIARIO - Ausiliario del giudice o del pubblico ministero - Incompatibilità assoluta a testimoniare - Esclusione - Preclusione della testimonianza - Limiti - Indicazione - Fattispecie.

In tema di incompatibilità a testimoniare, il disposto dell'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a termini del quale non possono essere assunti come testimoni coloro che, nel procedimento, hanno svolto funzione di ausiliari del giudice o del pubblico ministero, non contempla un'ipotesi di incompatibilità assoluta, ma si limita a precludere la testimonianza di tali soggetti su fatti e circostanze apprese nello svolgimento della funzione di ausiliari alla verbalizzazione degli atti, ex art. 373, comma 6, cod. proc. pen., non operando con riguardo all'attività espletata, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza resa da un maresciallo dei carabinieri in ordine alle modalità tecniche dell'intercettazione ambientale eseguita, ancorché il predetto avesse assistito il pubblico ministero nella verbalizzazione dell'interrogatorio di un imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 11905 del 2016 Rv. 266476-01

Massime precedenti Vedi: N. 36483 del 2011 Rv. 251074-01

Sez. 6, Sentenza n. 12517 del 26/01/2026 Cc. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289759-01**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.** *Imputato:* **CAMERADA GIUSEPPE ANTONIO FRANCESCO. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 15/10/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca - Annullamento con rinvio del decreto di conferma emesso dalla Corte di appello - Giudizio di rinvio - Termine previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Decorrenza - Indicazione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi entro cui deve intervenire, ex art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la decisione della Corte di appello, nel giudizio di rinvio instaurato a seguito dell'annullamento del decreto di conferma della confisca, decorre "ex novo" dal deposito della sentenza rescindente, essendo soggetta l'intera

SEZIONE SESTA

fase di legittimità a termini meramente ordinatori e risultando definito l'ambito del nuovo giudizio di appello solo con il deposito della motivazione della sentenza di annullamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 2385 del 2018 Rv. 272231-01, N. 19357 del 2019 Rv. 275810-01

Sez. 6, Sentenza n. 12321 del 16/01/2026 Ud. (dep. **01/04/2026**) Rv. **289729-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **V. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 16/06/2025

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Figli minori - Omesso versamento dell'assegno stabilito in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. - Sussistenza - Assorbimento del delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Ragioni.

Integra il delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., che assorbe quello di cui all'art. 570-bis cod. pen., la condotta di omesso versamento, in favore dei figli minori, dell'assegno stabilito in sede civile, nel caso in cui ciò determini per costoro la mancanza dei mezzi di sussistenza, posto che il nucleo della violazione dell'obbligo di assistenza materiale è comune ad entrambe le fattispecie, ma l'ulteriore elemento della privazione dei mezzi di sussistenza caratterizza solo la prima di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9065 del 2023 Rv. 284274-01, N. 57237 del 2017 Rv. 271674-01, N. 44629 del 2013 Rv. 256905-01, N. 45103 del 2023 Rv. 285473-01, N. 36567 del 2024 Rv. 287026-01, N. 20013 del 2022 Rv. 283303-01, N. 5463 del 2026 Rv. 289351-01

Massime precedenti Difformi: N. 12190 del 2022 Rv. 282990-01, N. 32540 del 2005 Rv. 231925-01, N. 8612 del 2020 Rv. 278458-01, N. 18572 del 2019 Rv. 275677-01, N. 10772 del 2018 Rv. 272763-01, N. 43560 del 2021 Rv. 282184-01, N. 36207 del 2020 Rv. 280180-01, N. 55064 del 2017 Rv. 271669-01, N. 34736 del 2011 Rv. 250839-01

Sez. 6, Sentenza n. 13502 del 16/01/2026 Ud. (dep. **14/04/2026**) Rv. **289887-02**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **ALBANO ANTONIO. P.M. FIORE PAOLO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 03/02/2025

609031 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITA' O DI PARTICOLARI RELAZIONI - Abuso di relazioni di prestazioni d'opera - Nozione - Fattispecie.

L'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici che, pur se fondati sulla sola fiducia, comportino, a qualsiasi titolo, non una facoltà, ma un vero e proprio obbligo di "facere", essendo irrilevante la natura privatistica o pubblicistica della relazione intercorrente tra soggetto agente e persona offesa. (Fattispecie relativa al delitto di truffa posto in essere, in danno di un cliente, da un consulente finanziario, dipendente di Poste Italiane s.p.a.).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 11)

Massime precedenti Vedi: N. 13775 del 2019 Rv. 276060-02, N. 11631 del 2020 Rv. 278720-01

Sez. 6, Sentenza n. 12501 del 14/01/2026 Ud. (dep. **02/04/2026**) Rv. **289762-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **DURADONI MARCO.** *P.M.* **VANORIO FABRIZIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/12/2024

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Morte dell'imputato - Pronuncia di sentenza proscioglimento nel merito - Condizioni - Fattispecie.

A seguito della morte dell'imputato, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. nel solo caso in cui emergano dagli atti, in modo incontestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la commissione da parte dell'imputato, sicché la valutazione giudiziale si riduce, in tal caso, alla mera "constatazione" della causa di proscioglimento. (In applicazione del principio, la Corte, preso atto del sopravvenuto decesso dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna oggetto d'impugnazione sul rilievo che emergeva all'evidenza l'estraneità al fatto del predetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 16819 del 2022 Rv. 283206-01, N. 24507 del 2010 Rv. 247790-01, N. 23906 del 2016 Rv. 267384-01

Massime precedenti Vedi: N. 27725 del 2018 Rv. 273679-01, N. 3497 del 2023 Rv. 284194-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01.